

XVII legislatura

**"Riforma della RAI e
del servizio pubblico
radiotelevisivo"
(Disegno di legge
A.S. n. 1880 e connessi
nn. 746, 760, 1570, 1795,
1815, 1823, 1841 e 1855)**

maggio 2015
n. 213



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
delle infrastrutture e dei trasporti



Servizio Studi

Direttore: L. Gianniti

Segreteria

tel. 06. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

(Compito particolare: R. Loiero) _2424

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: L. Iannetti _5744

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: C. Andreuccioli _5461

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Minichiello _4761

Questioni regionali e delle autonomie locali

Capo ufficio: ---

Legislazione comparata e CERDP

Capo ufficio: R. Teodori _5023

Documentazione

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Maria Paola Mascia _3369

Simone Bonanni _2932

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**"Riforma della RAI e
del servizio pubblico
radiotelevisivo"
(Disegno di legge
A.S. n. 1880 e connessi
nn. 746, 760, 1570, 1795,
1815, 1823, 1841 e 1855)**

maggio 2015
n. 213

a cura di: F. Colucci
hanno collaborato: V. Satta, L. Formosa, S. Bonanni,
M. Mercuri.

Classificazione Teseo: Servizio radiotelevisivo. RAI
radiotelevisione italiana SPA.

INDICE

INTRODUZIONE	7
SINTESI DEL CONTENUTO	15
SCHEDE DI LETTURA	19
Articolo 1 <i>(Contratto nazionale di servizio)</i> Scheda di lettura.....	21
Articolo 2 <i>(Disciplina della governance della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)</i> Scheda di lettura.....	25
Articolo 3 <i>(Attività gestionale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)</i> Scheda di lettura.....	31
Articolo 4 <i>(Delega al Governo per la disciplina del finanziamento pubblico della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)</i> Scheda di lettura.....	35
Articolo 5 <i>(Abrogazioni e delega al Governo per il riassetto normativo)</i> Scheda di lettura.....	39
Articolo 6 <i>(Disposizione transitoria)</i> Scheda di lettura.....	41
TESTO A FRONTE.....	43
1. TESTO A FRONTE DELL'ARTICOLO 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 (TUSMAR) CON IL DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 1880	45
2. CONFRONTO SINOTTICO DELL'ARTICOLO 47 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 (TUSMAR) CON I DISEGNI DI LEGGE AA.SS. NN. 1880, 746, 760 E 1570	49
3. CONFRONTO SINOTTICO DELL'ARTICOLO 47 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 (TUSMAR) CON I DISEGNI DI LEGGE AA.SS. NN. 1880, 1765 E 1823	57

4. TESTO A FRONTE DELL'ARTICOLO 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 (TUSMAR) CON I DISEGNI DI LEGGE AA.SS. NN. 1880, 1841 E 1855.....	63
5. CONFRONTO SINOTTICO DELL'ARTICOLO 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 (TUSMAR) CON I DISEGNI DI LEGGE AA.SS. NN. 1570, 1795, 1815 E 1823	97

INTRODUZIONE

L'8^a Commissione "Lavori pubblici, comunicazioni" esamina 9 disegni di legge in tema di emittenza radiotelevisiva, riforma della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. e servizio pubblico radiotelevisivo:

- 746 "Disposizioni in materia di abolizione del canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione" (Sen. Stucchi);
- 760 "Norme per la riorganizzazione del sistema pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonché per la dismissione della partecipazione dello Stato nel capitale della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa" (Sen. Stucchi);
- 1570 "Norme per la riforma del sistema e dei criteri di nomina, trasparenza e indirizzo della RAI - Radiotelevisione Italiana SpA, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico della normativa vigente in materia di RAI" (Sen. Buemi ed altri);
- 1795 "Riforma del servizio pubblico radiotelevisivo" (Sen. Pepe ed altri);
- 1815 "Riforma del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale" (Sen. Crosio ed altri)
- 1823 "Riforma della governance del servizio pubblico radiotelevisivo" (Sen. De Petris ed altri);
- 1841 "Modifica all'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di governance della Rai" (Sen. Fornaro ed altri);
- 1855 "Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo servizio" (Sen. Cioffi ed altri);
- 1880 "Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo" (Governo Renzi – I).

I disegni di legge novellano, ovvero modificano implicitamente le disposizioni vigenti contenute negli articoli 45-49 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici ([177/2005](#)¹) di seguito testo unico. Il disegno di legge 1570 propone il conferimento di una delega al Governo per razionalizzare e riordinare la normativa vigente sulla Rai; il disegno di legge 1880 prevede una delega per la disciplina del finanziamento pubblico della Rai ed una seconda delega per la modifica del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (*il titolo del disegno di legge 1880 dovrebbe indicare il conferimento delle deleghe*).

¹ Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici".

Il presente fascicolo contiene la scheda di lettura del disegno di legge 1880, adottato come testo base dalla Commissione il 6 maggio 2015. Sono presentati 2 testi a fronte (recanti novelle espresse) e 2 confronti sinottici (recanti disposizioni confrontabili con norme vigenti): un testo a fronte tra l'articolo 45 del testo unico, sul contratto di servizio della Rai, con le novelle recate dal disegno di legge 1880; un confronto sinottico (diviso in due tabelle per ragioni di spazio) tra l'articolo 47 del testo unico, sul finanziamento del servizio pubblico, con le disposizioni in tema contenute nei disegni di legge 1880, 746, 760 e 1570 (prima tabella) e 1880, 1765 e 1823 (seconda tabella); un testo a fronte tra l'articolo 49 del testo unico, sulla disciplina della Rai, con le novelle recate dai disegni di legge 1880, 1841 e 1855; un confronto sinottico tra il medesimo articolo 49 e le disposizioni in tema contenute nei disegni di legge 1570, 1795, 1815 e 1823.

Il sistema radiotelevisivo attraversa una forte evoluzione dovuta in primo luogo al processo di convergenza tecnologica definito, nel libro verde della Commissione europea [Prepararsi a un mondo audiovisivo della piena convergenza: crescita, creazione e valori](#) (aprile 2013) come la fusione progressiva tra i servizi tradizionali di emittenza radiotelevisiva e internet da cui emergono molteplici possibilità di visione, che vanno dai televisori a cui è aggiunta la connettività a internet, ai set-top box che offrono contenuti audiovisivi over-the-top, per arrivare ai servizi di media audiovisivi forniti da computer, fissi e portatili, tablet e altri dispositivi mobili. Anche lo studio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni [Future Internet: scenari di convergenza, fattori abilitanti e nuovi servizi](#) (marzo 2014) evidenzia che il nuovo scenario delle comunicazioni digitali è un ambiente mediale ibrido in cui le logiche elettroniche e audiovisive dei media di massa si incrociano, in maniera strategicamente performante, con le effervescenze digitali delle nuove forme e dei nuovi dispositivi della comunicazione in Rete. In tal senso, il rapporto richiama l'esperienza, ancora più avanzata di quella europea (ed in grado quindi di delineare le future linee di tendenza) statunitense, che la relazione tra ecosistema digitale e apparato televisivo sia cooperativa (e virtuosa) piuttosto che competitiva (e dannosa) lo testimoniano bene gli ultimi dati sul consumo "associato" di Tv e Internet che arrivano dagli USA: gli utenti americani che occupano il primo quintile per numero di minuti passati ogni giorno su Internet sono anche quelli tra gli internet users che usano più televisione.

Il settore radiotelevisivo italiano è stato interessato, da un lato, dal recepimento della normativa dell'Unione europea (in particolare la [direttiva 2007/65/UE](#)) e, dall'altro lato, dal passaggio dalla tecnologia analogica alla tecnologia del digitale terrestre, in base alla quale, il segnale radiotelevisivo, una volta digitalizzato (ossia trasformato in una frequenza numerica) può essere trasmesso su frequenze terrestri: la compressione del segnale audiovisivo permette di moltiplicare il numero di canali trasmessi contemporaneamente da un'unica frequenza; conseguentemente, ogni singola frequenza (o *multiplex*) può trasportare un numero elevato di canali televisivi.

Nel luglio 2012 è stato completato il passaggio del sistema di trasmissione radiotelevisiva dalla tecnologia analogica a quella del digitale terrestre, che ha determinato un "dividendo digitale interno", consistente nelle frequenze in tecnica digitale terrestre disponibili in quanto non già assegnate agli operatori nazionali esistenti. L'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge [16/2012](#)² ha previsto che le frequenze siano assegnate mediante gara pubblica onerosa. Le procedure per l'espletamento della gara sono state disciplinate dall'Autorità nazionale indipendente di regolazione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) con la delibera [277/13/Cons](#) dell'11 aprile 2013.

Il testo unico suddivide i soggetti della comunicazione in: 1) "operatori di rete", cioè titolari del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda; 2) "fornitori dei servizi di media", cioè i soggetti (persone fisiche o giuridiche) cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e che ne determinano le modalità di organizzazione. Tanto l'attività di operatore di rete quanto quella di fornitore di servizi, compresi quelli a richiesta, sono soggette a un regime autorizzatorio e non più concessorio, come avveniva precedentemente al testo unico. Le autorizzazioni sono rilasciate al livello nazionale dal Ministero per lo sviluppo economico di intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e a livello regionale e locale dai competenti organi delle regioni e delle provincie; si tratta, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico, di autorizzazioni generali, che si esplicitano in procedure di silenzio assenso, analoghe a quelle previste per gli operatori nel settore delle comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo [259/2003](#)); le autorizzazioni generali, sempre in base al citato articolo 15, hanno durata non superiore a venti anni e non inferiore a dodici. Per i detentori delle autorizzazioni generali, i diritti d'uso delle frequenze elettromagnetiche vengono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico secondo criteri che il testo unico (art. 42) definisce pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Ciò avviene sulla base del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, predisposto dal Ministero e aggiornato ogni cinque anni, e del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, predisposto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sentito il parere delle regioni.

Il testo unico prevede una disciplina anticoncentrazione (art. 43) che individua limiti al cumulo dei programmi ed alla raccolta delle risorse, questi ultimi calcolati innovativamente in rapporto ai ricavi dei settori che compongono il "sistema integrato delle comunicazioni" (SIC, ossia settore economico che comprende la stampa quotidiana e periodica, l'editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di Internet, radio e televisione, cinema, pubblicità esterna,

² Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento".

iniziative di comunicazione di prodotti e servizi e sponsorizzazioni). In particolare, la legge prevede che:

- un medesimo fornitore di contenuti, anche attraverso società controllate o collegate, non possa essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20% del totale dei programmi (rispettivamente, televisivi o radiofonici), irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale, mediante le reti previste dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale;
- il limite alla raccolta delle risorse del sistema integrato delle comunicazioni sia individuato nel 20% dei ricavi complessivi del "sistema integrato delle comunicazioni";
- gli organismi di telecomunicazioni i cui ricavi nel mercato dei servizi di telecomunicazioni siano superiori al 40% dei ricavi complessivi di quel mercato non possano conseguire ricavi superiori al 10% dei ricavi del settore integrato delle comunicazioni;
- sia fatto divieto ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma, i quali conseguono ricavi superiori all'8% del SIC, e alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengono una quota superiore al 40% dei ricavi di detto settore, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani, esclusi i quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica. Tale divieto, inizialmente previsto sino al 31 dicembre 2010, è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2015 dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge [192/2014](#)³.

Il testo unico ha riformato la disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo (articoli 45-49) definendone i compiti e affidandolo, mediante concessione, fino al 6 maggio 2016, alla società RAI S.p.A. (a totale azionariato pubblico: 99,56% Ministero dell'economia; parte rimanente SIAE; i rapporti tra Stato e RAI per l'erogazione del servizio pubblico sono regolati da contratti di servizio pubblico di durata triennale. Lo schema di contratto di servizio pubblico radiotelevisivo per il periodo 2013-2015 ([atto n. 31](#)) è stato esaminato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi, che ha espresso il parere nella [seduta](#) del 7 maggio 2014. Circa il finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo, il testo unico obbliga la società concessionaria a destinare i ricavi derivanti dal gettito del canone ai soli oneri sostenuti per la fornitura del servizio pubblico, prevedendo, a tale scopo, la tenuta di una contabilità separata, soggetta al controllo di una società di revisione in posizione di indipendenza. All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è demandata la verifica del corretto svolgimento dei compiti affidati, dalla legge e dal contratto di servizio, alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, cui vengono attribuiti nuovi poteri di indagine e sanzionatori. È disciplinata l'organizzazione e l'amministrazione della società RAI, con la modifica della composizione e della procedura di nomina dei membri del consiglio di

³ Decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative".

amministrazione e del collegio sindacale, nonché della procedura di nomina del presidente, prevedendo meccanismi di tutela delle minoranze (il consiglio di amministrazione è composto da nove membri; la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi indica sette membri eleggendoli con il voto limitato a uno; i restanti due membri, tra cui il presidente, sono invece indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze; il presidente del consiglio di amministrazione è nominato previo parere favorevole espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti della Commissione).

Le modalità di elezione o nomina del Consiglio di amministrazione della RAI spa dal 1952 ad oggi ha conosciuto le seguente dinamica legislativa.

Legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione" (art. 20, confluito nel testo unico)

Legge 25 giugno 1993, n. 206, recante "Disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo" (art. 2)

Il Consiglio di amministrazione della RAI è composto da cinque membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, recante "Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10 (art. 6)

Il consiglio di amministrazione della società per azioni concessionaria del servizio radiotelevisivo è composto di sedici membri nominati dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. La nomina avviene con voto limitato ai tre quarti dei componenti da eleggere. Per l'elezione dei primi dodici componenti è necessaria la maggioranza assoluta dei membri della commissione parlamentare. Il consiglio è completato con la nomina di coloro che, dopo i primi dodici, hanno ottenuto il maggior numero di voti. La nomina è validamente effettuata se tutti i componenti risultano eletti nella medesima votazione.

Decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, recante "Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive" (art. 6, testo originario, prima delle modifiche introdotte dalla legge di conversione)

Il consiglio di amministrazione della società per azioni concessionaria del servizio radiotelevisivo è composto di quindici membri nominati dalla commissione parlamentare di cui all'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

La nomina avviene a maggioranza assoluta dei componenti della commissione con voto limitato ai tre quarti dei componenti del consiglio medesimo.

Legge 14 aprile 1975, n. 103, recante " Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva" (Art. 8)

Il consiglio di amministrazione della concessionaria è composto da 16 membri, di cui:

- sei eletti dall'assemblea dei soci (il Ministero del tesoro);
- dieci eletti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con la maggioranza di tre quinti dei suoi componenti, dei quali 4 scelti sulla base delle designazioni effettuate dai consigli regionali. Ciascun consiglio regionale designa da uno a tre nominativi nei trenta giorni anteriori alla scadenza del consiglio di amministrazione e, nella prima attuazione della presente legge, entro quindici giorni dalla sua entrata in vigore. Trascorsi i termini, la Commissione procede sulla base delle designazioni pervenute.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180 (art. 5, come modificato dall'art. 1 dell'Atto aggiuntivo approvato con D.P.R. 22 novembre 1965, n. 1705)

Il Consiglio di amministrazione della RAI è composto da sette membri designati rispettivamente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'interno dal Ministero del tesoro, dal Ministero delle finanze dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dal Ministero delle partecipazioni statali.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180 recante " Approvazione ed esecutorietà della Convenzione per la concessione alla Radio Audizioni Italia Società per azioni del servizio di radioaudizioni e televisione circolare e del servizio di telediffusione su filo" (art. 5)

Il Consiglio di amministrazione della RAI è composto da sei membri designati rispettivamente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero degli esteri, dal Ministero dell'interno, dal Ministero del tesoro, dal Ministero delle finanze e dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

La Corte costituzionale (sentenza n. 69/2009) ha valutato che la prima esigenza che il servizio pubblico radiotelevisivo deve soddisfare è quella di «offrire al pubblico una gamma di servizi caratterizzata da obiettività e completezza di informazione, da ampia apertura a tutte le correnti culturali, da imparziale rappresentazione delle idee che si esprimono nella società». Rispetto a questi fini

fondamentali, è indispensabile che gli organi direttivi da una parte non debbano «rappresentare direttamente o indirettamente espressione, esclusiva o preponderante, del potere esecutivo» e dall'altra debbano avere una struttura «tale da garantirne l'obiettività». Questa doppia condizione, negativa e positiva, può essere realizzata solo se «siano riconosciuti adeguati poteri al Parlamento, che istituzionalmente rappresenta l'intera collettività nazionale». La Corte ha ribadito tale orientamento, affermando che il servizio pubblico radiotelevisivo, inteso come «servizio sociale», deve possedere un «elevato tasso di democraticità rappresentativa», che lo stesso «ripete dalla sua strutturazione nell'orbita del Parlamento» (sentenza n. 194 del 1987). L'imparzialità e l'obiettività dell'informazione possono essere garantite solo dal pluralismo delle fonti e degli orientamenti ideali, culturali e politici, nella difficoltà che le notizie e i contenuti dei programmi siano, in sé e per sé, sempre e comunque obiettivi. La rappresentanza parlamentare, in cui tendenzialmente si rispecchia il pluralismo esistente nella società, si pone pertanto, permanendo l'attuale regime, come il più idoneo custode delle condizioni indispensabili per mantenere gli amministratori della società concessionaria, nei limiti del possibile, al riparo da pressioni e condizionamenti, che inevitabilmente inciderebbero sulla loro obiettività e imparzialità. Il legislatore ha previsto, negli ultimi trent'anni, forme e proporzioni diverse per la nomina e la composizione del consiglio di amministrazione della RAI, ma ha sempre rispettato due principi fondamentali: il primo consiste nella prevalenza numerica dei componenti designati dalla Commissione parlamentare; il secondo, nel ruolo necessario di quest'ultima nelle procedure di rimozione dei membri del consiglio medesimo.

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Contratto nazionale di servizio)

L'articolo 1 novella l'articolo 45 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici ([177/2005](#)) che definisce i compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo, prevedendo che per la stipula del contratto di servizio (la cui durata è elevata da 3 a 5 anni) occorra una previa delibera del Consiglio dei ministri, il quale definirà anche gli indirizzi per la fissazione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali. Sono proposte, inoltre, novelle di carattere formale, perché già vigenti (introdotte dal decreto-legge [66/2014](#)) sull'articolazione territoriale della Rai e sulle spese per la sede di Bolzano derivanti dalla convenzione per le trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua ladina e tedesca.

Articolo 2

(Disciplina della governance della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

L'articolo 2 reca novelle all'articolo 49 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici ([177/2005](#)) che disciplina la Rai. È ridotto da 9 a 7, il numero dei consiglieri d'amministrazione, designati: due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti dal Senato della Repubblica, con voto limitato a uno; due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa. È disciplinata la revoca dei componenti del consiglio di amministrazione ed i casi di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri. Sono riformulati i compiti del consiglio d'amministrazione che nomina, su proposta dell'assemblea dei soci, un amministratore delegato di cui sono definiti i compiti. Sono ridotte le funzioni della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Articolo 3

(Attività gestionale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

L'articolo 3 inserisce 3 nuovi articoli 49-*bis-ter-quater* al Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici ([177/2005](#)). **Il nuovo articolo 49-bis** (*Responsabilità dei componenti degli organi delle società partecipate*) assoggetta l'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali. **Il nuovo**

articolo 49-ter (*Contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa*) esclude i contratti conclusi dalla Rai aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi radiotelevisivi e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione, dall'applicazione della disciplina del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo [163/2006](#)); esclude, altresì, tutti i contratti conclusi dalla Rai, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, agli obblighi procedurali previsti per tale tipologia di contratti dal citato Codice. **Il nuovo articolo 49-quater** (*Reclutamento del personale*) disciplina il reclutamento del personale ed il conferimento degli incarichi, demandando all'amministratore delegato la definizione di criteri, modalità e relative deroghe.

Articolo 4

(Delega al Governo per la disciplina del finanziamento pubblico della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

L'articolo 1 delega al Governo la disciplina del finanziamento pubblico della Rai. *Si rileva l'opportunità di modificare il titolo del disegno di legge che non cita il conferimento di deleghe al Governo.* Sugli schemi di decreto (predisposti dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) è previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Articolo 5

(Abrogazioni e delega al Governo per il riassetto normativo)

L'articolo 5, comma 1, abroga le disposizioni sul servizio pubblico generale radiotelevisivo e sulla Rai, contenute nella legge 112/2004 e compilate nel testo unico 177/2005; è abrogato l'articolo 50 del medesimo testo unico 177/2005 che enumera talune disposizioni relative alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. **Il comma 2** delega al Governo la modifica del citato testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. *Si rileva l'opportunità di modificare il titolo del disegno di legge che non cita il conferimento di deleghe al Governo, previste sia dall'articolo 5, sia dall'articolo 4, sul finanziamento della Rai, ove è anche previsto il parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo.*

Articolo 6

(Disposizione transitoria)

L'articolo 6 limita l'applicazione delle disposizioni sulla nomina del consiglio di amministrazione della Rai, come risultanti dalle novelle recate dal disegno di legge, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio medesimo, successivo alla data di entrata in vigore della legge.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Contratto nazionale di servizio)

1. All'articolo 45 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: «Ministero» sono inserite le seguenti: «, previa delibera del Consiglio dei ministri,» e le parole: «sono rinnovati ogni tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sono rinnovati ogni cinque anni»;

b) al comma 2, la lettera p) è sostituita dalla seguente:

«p) l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto di quanto previsto alla lettera f)»;

c) al comma 2, lettera q), le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le sedi che garantiscono il servizio di cui al comma 2, lettera f), mantengono la loro autonomia finanziaria e contabile in relazione all'adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse e fungono anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali»;

e) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Con la convenzione stipulata tra la società concessionaria e la provincia

autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, con particolare riferimento ai tempi e agli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale, dei costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina è data rappresentazione in apposito centro di costo del bilancio della società concessionaria. Le spese per la sede di Bolzano sono assunte dalla provincia autonoma di Bolzano, tenendo conto dei proventi del canone di abbonamento di cui all'articolo 47 del presente testo unico. L'assunzione degli oneri per l'esercizio delle funzioni relative alla sede di Bolzano avviene mediante le risorse individuate dall'articolo 79, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'importo non superiore ad euro 10.313.000 annui. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico del bilancio della provincia autonoma di Bolzano»;

f) al comma 4, le parole: «rinnovo triennale» sono sostituite dalle seguenti: «rinnovo quinquennale»;

g) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Con deliberazione del Consiglio dei ministri sono definiti gli indirizzi ai fini dell'intesa con l'Autorità, di cui al comma 4».

L'articolo 1 novella l'articolo 45 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici ([177/2005](#)⁴) di seguito testo unico che definisce i compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo.

L'articolo 1, comma 1, lettera a) novella il comma 1, prevedendo che per la stipula del contratto di servizio, sulla base del quale è svolto il servizio pubblico generale radiotelevisivo, occorra una previa delibera del Consiglio dei ministri. Una seconda novella prevede che il medesimo contratto sia rinnovato ogni cinque anni, anziché tre anni.

L'articolo 1, comma 1, lettera b) novella il comma 2, che elenca gli elementi comunque garantiti dal servizio pubblico radiotelevisivo. È sostituita la lettera *p*) che, nel testo vigente, dispone l'articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali e in sedi in ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Il nuovo testo prevede che è garantita l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto di quanto previsto alla lettera *f*) relativa alle minoranze linguistiche (oggetto anche della successiva lettera *d*) dell'articolo in commento).

L'articolo 21, comma 1, lettera a) del decreto-legge [66/2014](#)⁵ reca una disposizione identica e, quindi, già vigente, riferita, anziché al testo unico, alla legge [112/2004](#)⁶, oggetto di abrogazione da parte dell'articolo 5, comma 1, del disegno di legge in esame.

L'articolo 21, comma 2, del citato decreto-legge 66/2014, dispone che, in via transitoria, tuttavia, ossia nelle more della definizione di un nuovo assetto territoriale da parte di RAI S.p.A., le sedi regionali e delle province autonome continuano ad operare in regime di autonomia finanziaria e contabile.

In base alla relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della RAI S.p.A. per l'esercizio 2013, trasmessa alle Camere il 12 marzo 2015 (Doc. XV, n. 244) la struttura territoriale di produzione televisiva della società consta della Direzione Coordinamento Sedi Regionali, operante in Roma, dei centri di produzione di Roma, Milano, Napoli e Torino, e di 17 sedi regionali (pagina 68).

L'articolo 1, comma 1, lettera c) novella il comma 2, lettera *q*) per correggere un errore formale.

L'articolo 1, comma 1, lettera d) sostituisce il comma 3, in base al quale le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali

⁴ Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici".

⁵ Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale".

⁶ Legge 3 maggio 2004, n. 112 "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione."

della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, operano in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse. Il testo proposto aggiunge a tale previsione che le predette sedi fungono anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali.

L'articolo 21, comma 1, lettera b-bis) capoverso 3-bis, del citato decreto-legge [66/2014](#) reca una disposizione identica e, quindi, già vigente, riferita, anziché al testo unico, alla citata legge [112/2004](#), oggetto di abrogazione da parte dell'articolo 5, comma 1, del disegno di legge in esame.

L'articolo 1, comma 1, lettera e) inserisce un nuovo comma *3-bis* concernente le spese per la sede di Bolzano derivanti dalla convenzione per le trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua ladina e tedesca.

L'articolo 21, comma 1, lettera b-bis) capoverso 3-bis, del citato decreto-legge [66/2014](#) reca una disposizione identica e, quindi, già vigente, riferita, anziché al testo unico, alla citata legge [112/2004](#), oggetto di abrogazione da parte dell'articolo 5, comma 1, del disegno di legge in esame.

L'articolo 1, comma 1, lettera f) novella il comma 4, coordinandolo con la novella, operata dal comma 1, sulla durata del contratto di servizio.

L'articolo 1, comma 1, lettera g) inserisce un nuovo comma *4-bis* che demanda al Consiglio dei ministri di definire gli indirizzi ai fini dell'intesa tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Ministero dello sviluppo economico, che fissa le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.

Articolo 2

(Disciplina della governance della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

1. All'articolo 49 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «composto da nove membri» sono sostituite dalle seguenti: «composto da sette membri»;

b) i commi da 5 a 12 sono sostituiti dai seguenti:

«5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio medesimo nell'ambito dei suoi membri.

6. I membri del consiglio di amministrazione sono così designati:

a) due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti dal Senato della Repubblica, con voto limitato a uno;

b) due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

c) uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

7. La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione è deliberata dall'assemblea ed acquista efficacia a seguito di valutazione favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

8. In caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, i nuovi componenti sono nominati con la medesima procedura di cui al comma 6 entro i trenta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni o

di comunicazione formale della sussistenza della causa di impedimento permanente. Nel caso di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, il termine sopra indicato decorre dalla data di comunicazione formale della valutazione favorevole alla delibera di revoca di cui al comma 7.

9. Il consiglio di amministrazione, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della società, approva il piano industriale e il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale, nonché gli investimenti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro.

10. Il consiglio di amministrazione nomina l'amministratore delegato su proposta dell'assemblea. L'amministratore delegato:

a) risponde al consiglio di amministrazioni in merito alla gestione aziendale e sovrintende alla organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definite dal consiglio di amministrazione;

b) assicura la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive adottate dal consiglio di amministrazione;

c) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società, provvede alla gestione del personale dell'azienda e nomina i dirigenti apicali, sentito il consiglio di amministrazione;

d) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le

eventuali variazioni degli stessi, nonché gli atti e i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro;

e) provvede all'attuazione del piano industriale, del preventivo di spesa annuale, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale.

11. L'amministratore delegato non è dipendente della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e rimane in carica per tre anni dall'atto di nomina, salva la facoltà di revoca delle deleghe in ogni momento da parte del consiglio di amministrazione, sentita l'assemblea.

12. All'amministratore delegato è riconosciuto un compenso; in caso di revoca al medesimo amministratore spetta un'indennità pari a tre dodicesimi del compenso annuo.

12-bis. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi della Commissione parlamentare per l'indirizzo

generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni. Il consiglio di amministrazione riferisce annualmente alla medesima Commissione sulle attività della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

12-ter. La disciplina di cui ai commi da 1 a 7 si applica fino a che il numero delle azioni alienate ai sensi dell'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio».

2. La RAI-Radiotelevisione italiana Spa provvede all'adeguamento del proprio statuto alle disposizioni di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 4, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, le parole da: «; indica i criteri generali per la formazione dei piani» fino a: «esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla legge» sono soppresse.

L'articolo 2 reca novelle all'articolo 49 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici ([177/2005](#)⁷) di seguito testo unico che disciplina la Rai.

L'articolo 2, comma 1, lettera a) novella il comma 3, riducendo da 9 a 7, il numero dei consiglieri d'amministrazione.

L'articolo 2, comma 1, lettera b) sostituisce i commi da 5 a 12 (ed aggiunge 2 nuovi commi *12-bis* e *12-ter*); i vigenti commi 5-10 sono relativi alla nomina del consiglio d'amministrazione della Rai, prevedendo un meccanismo a regime (successivamente all'alienazione di almeno il 10% delle azioni di RAI spa) ed uno transitorio (commi 7-9) che è il solo ad essere stato applicato: elezione di 7 dei nove membri da parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con il voto limitato a uno; i restanti due membri, tra cui il presidente, sono invece indicati dal socio di maggioranza, il Ministero dell'Economia e delle finanze. La nomina del

⁷ Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici".

presidente diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della commissione parlamentare. Anche il nuovo testo proposto prevede un meccanismo di tipo transitorio, poiché il nuovo comma 12-ter stabilisce che i nuovi commi da 1 a 7, si applichino fino a quando saranno state alienate un numero di azioni superiore alla quota del 10 per cento del capitale della Rai.

Il comma 5, del testo vigente, prevede che la nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio nell'ambito dei suoi membri; tale previsione viene confermata dal nuovo testo del comma 5, viene invece soppressa la previsione che la nomina diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Il comma 6, del testo vigente, prevede che l'elezione degli amministratori avviene mediante voto su liste presentate dai soci (tale previsione non è attuata, perché subordinata alla privatizzazione della Rai). Il nuovo testo del comma 6 prevede che gli amministratori siano così designati:

- a) due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti dal Senato della Repubblica, con voto limitato a uno;
- b) due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
- c) uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

Il nuovo testo del comma 7 disciplina la revoca dei componenti del consiglio di amministrazione, prevedendo una delibera dall'assemblea che acquista efficacia a seguito di valutazione favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Il nuovo testo del comma 8 disciplina i casi di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione: i nuovi componenti sono nominati con la medesima procedura di cui al comma 6 entro i trenta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni o di comunicazione formale della sussistenza della causa di impedimento permanente. Nel caso di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, il termine sopra indicato decorre dalla data di comunicazione formale della valutazione favorevole alla delibera di revoca di cui al comma 7.

Il nuovo testo del comma 9 attribuisce al consiglio di amministrazione, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della società, l'approvazione di:

- piano industriale;
- piano editoriale;
- preventivo di spesa annuale;
- investimenti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro.

Il nuovo testo del comma 10 attribuisce al consiglio di amministrazione la nomina dell'amministratore delegato su proposta dell'assemblea.

Il nuovo comma 10 elenca i compiti dell'amministratore delegato:

- a) risponde al consiglio di amministrazioni in merito alla gestione aziendale e sovrintende alla organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definite dal consiglio di amministrazione; il vigente comma 12, lettera a) limita la responsabilità del direttore generale "ai profili di propria competenza";
- b) assicura la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive adottate dal consiglio di amministrazione; la vigente lettera c) prevede che tale compito sia effettuato "in collaborazione con i direttori di rete e di testata";
- c) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società, provvede alla gestione del personale dell'azienda e nomina i dirigenti apicali, sentito il consiglio di amministrazione; la vigente lettera d) affida al direttore generale il compito di proporre al consiglio di amministrazione le nomine dei vice direttori generali e dei dirigenti di primo e di secondo livello;
- d) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le eventuali variazioni degli stessi, nonché gli atti e i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro; la vigente lettera g) individua il limite a 2,5 milioni di euro;
- e) provvede all'attuazione del piano industriale, del preventivo di spesa annuale, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale.

La vigente lettera i) prevede che il direttore generale trasmette al consiglio di amministrazione le informazioni utili per verificare il conseguimento degli obiettivi aziendali e l'attuazione degli indirizzi definiti dagli organi competenti.

Disposizioni su funzioni, compiti e responsabilità del consiglio d'amministrazione e dell'amministratore delegato, nonché sui contratti conclusi dalla Rai sono dettati dai nuovi articoli *49-bis-ter-quater* del testo unico, introdotti dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame.

Il nuovo comma 11 dispone che l'amministratore delegato non è dipendente della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e rimane in carica per tre anni dall'atto di nomina, salva la facoltà di revoca delle deleghe in ogni momento da parte del consiglio di amministrazione, sentita l'assemblea. Il comma 11 del testo vigente prevede che il direttore generale della Rai è nominato dal consiglio di amministrazione, d'intesa con l'assemblea e che il suo mandato ha la stessa durata di quello del consiglio.

Il nuovo comma 12 recita che all'amministratore delegato è riconosciuto un compenso e che, in caso di revoca, spetta un'indennità pari a tre dodicesimi del compenso annuo.

Il nuovo comma *12-bis* reca una salvaguardia delle funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui all'articolo 4 della legge [103/1975](#)⁸ (oggetto di novella da parte del comma 3, dell'articolo in commento). Il consiglio di amministrazione riferisce annualmente alla medesima Commissione sulle attività della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

Il nuovo comma *12-ter* limita l'applicazione della disciplina di cui ai commi da 1 a 7, fino a che il numero delle azioni, alienate ai sensi dell'articolo 21 della legge [112/2004](#)⁹ (dismissione della partecipazione azionaria dello Stato nella RAI spa) non superi la quota del 10 per cento del capitale, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio.

Il comma 2 fissa il termine (sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge) entro il quale la Rai provvede all'adeguamento del proprio statuto alle disposizioni di cui al comma 1.

Il comma 3 riduce i compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previsti dall'articolo 4, primo comma, della citata legge 103/1975 (in **neretto** i compiti soppressi):

- formula gli indirizzi generali per la predisposizione dei programmi e per la loro equilibrata distribuzione nei tempi disponibili;

⁸ Legge 14 aprile 1975, n. 103 "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva".

⁹ Legge 3 maggio 2004, n. 112 "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione."

- controlla il rispetto degli indirizzi e adotta tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza;
- stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'organizzazione e dell'equilibrio dei programmi, le norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo e decide sui ricorsi presentati contro le deliberazioni adottate dalla sottocommissione parlamentare sulle richieste di accesso;
 - disciplina direttamente le rubriche di «Tribuna politica» «Tribuna elettorale», «Tribuna sindacale» e «Tribuna stampa»;
 - **indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento facendo riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione;**
 - **approva i piani di massima della programmazione annuale e pluriennale e vigila sulla loro attuazione; riceve dal consiglio di amministrazione della società concessionaria le relazioni sui programmi trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali formulati;**
 - **formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo;**
 - **analizza, anche avvalendosi dell'opera di istituti specializzati, il contenuto dei messaggi radiofonici e televisivi, accertando i dati di ascolto e di gradimento dei programmi trasmessi;**
 - **riferisce con relazione annuale al Parlamento sulle attività e sui programmi della Commissione;**
 - **(elege dieci consiglieri di amministrazione della società concessionaria secondo le modalità previste dall'art. 8; tale punto è implicitamente abrogato dalla legge 112/2004);**
 - **esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla legge.**

L'articolo 5 del disegno di legge in esame, sopprime l'articolo 50 del testo unico, che, fra l'altro, indica tra i compiti della Commissione parlamentare di vigilanza, quelli di cui al citato articolo 4, della legge 103/1975.

Articolo 3

(Attività gestionale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

1. Nel titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo l'articolo 49 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 49-bis. -- *(Responsabilità dei componenti degli organi delle società partecipate)* -- 1. L'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali.

Art. 49-ter. -- *(Contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa)*. -- 1. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi radiotelevisivi e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione sono esclusi dall'applicazione della disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi dell'articolo 19 dello stesso codice.

2. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria non sono soggetti agli obblighi procedurali previsti per tale tipologia di contratti dal citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 49-quater. -- *(Reclutamento del personale)*. -- 1. L'amministratore delegato, con proprio provvedimento, sentito il consiglio di amministrazione, definisce i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento degli incarichi, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della disciplina generale relativa alle società in totale partecipazione pubblica. Lo stesso provvedimento individua i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati, può derogarsi ai suddetti criteri e modalità».

L'articolo 3 inserisce 3 nuovi articoli 49-bis-ter-quater al Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici ([177/2005](#)¹⁰).

Il nuovo articolo 49-bis (*Responsabilità dei componenti degli organi delle società partecipate*) assoggetta l'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della Rai alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali.

L'art. 2392 del codice civile (Responsabilità verso la società) dispone che gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di

¹⁰ Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici".

funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori. In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381 (sul contenuto della delega all'amministratore delegato) sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

In base alla relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della RAI S.p.A. per l'esercizio 2013, trasmessa alle Camere il 12 marzo 2015 (Doc. XV, n. 244) il contenzioso della Rai è sintetizzato nella tabella di pagina 115 che espone anche la consistenza del "fondo controversie legali" che, per il 2013, ammonta a 105 milioni di euro per le controversie diverse dalle cause di lavoro ed a 30 milioni di euro per queste ultime.

Il nuovo articolo 49-ter (*Contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa*) esclude (**comma 1**) i contratti conclusi dalla Rai aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi radiotelevisivi e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione, dall'applicazione della disciplina del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo [163/2006](#)) ai sensi del suo articolo 19 (Contratti di servizi esclusi) in base al quale il codice non si applica ai contratti pubblici:

- a) aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, i contratti di servizi finanziari conclusi anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione del presente codice;
- b) aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e appalti concernenti il tempo di trasmissione;
- c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;
- d) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni appaltanti, nonché i servizi forniti dalla Banca d'Italia;
- e) concernenti contratti di lavoro;
- f) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, perché li usi nell'esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione.

Il codice (articolo 19, comma 2) non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di

disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato UE.

Il nuovo articolo 49-ter (comma 2) esclude tutti i contratti conclusi dalla Rai, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, agli obblighi procedurali previsti per tale tipologia di contratti dal citato Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo [163/2006](#)).

L'articolo 215 del codice individua gli importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria nei settori speciali:

- a) 414.000 euro per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi;
- b) 5.186.000 euro per quanto riguarda gli appalti di lavori.

Il nuovo articolo 49-quater (Reclutamento del personale) disciplina il reclutamento del personale ed il conferimento degli incarichi, demandando all'amministratore delegato (figura gestionale che sostituisce quella del "direttore generale" in forza delle novelle recate dall'articolo 2, del disegno di legge in esame):

- con proprio provvedimento,
- sentito il consiglio di amministrazione;
- la definizione di criteri, modalità e relative deroghe, nel rispetto:
 - dei principi di cui all'articolo 35 (Reclutamento del personale) comma 3, del decreto legislativo [165/2001](#)¹¹ in base al quale;
 - della disciplina generale relativa alle società in totale partecipazione pubblica.

Il citato articolo 35, comma 3, dispone che le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

- a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
- b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
- c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
- d) decentramento delle procedure di reclutamento;
- e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

¹¹ Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

La citata relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della RAI S.p.A. per l'esercizio 2013 (Doc. XV, n. 244) espone al capitolo 7 (pagina 104) l'analisi sulle risorse umane della Rai e sul contenzioso in materia di lavoro.

Articolo 4

(Delega al Governo per la disciplina del finanziamento pubblico della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina del finanziamento pubblico della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della normativa vigente in materia di canone di abbonamento, tenendo conto della giurisprudenza consolidata;

b) efficientamento del sistema del finanziamento pubblico della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione del livello di morosità riscontrata, dell'incremento delle disdette, dell'analisi costi-benefici, nel perseguimento di politiche finalizzate a perequazione sociale ed effettività della riscossione;

c) indicazione espressa delle norme abrogate;

d) armonizzazione del sistema di finanziamento al modello societario della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro sessanta giorni, decorsi i quali il Governo può procedere anche in mancanza dei pareri.

3. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri non compensati al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

L'articolo 4 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina del finanziamento pubblico della Rai.

Si rileva l'opportunità di modificare il titolo del disegno di legge che non cita il conferimento di deleghe al Governo, previste sia dal presente articolo, sia dall'articolo 5, per la modifica del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici ([177/2005](#)¹²).

L'articolo 76 della Costituzione consente la delega della funzione legislativa al Governo, previa determinazione di principi e criteri direttivi e solo per tempo limitato e per oggetti definiti.

¹² Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici".

Il comma 1 elenca i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) revisione della normativa vigente in materia di canone di abbonamento, tenendo conto della giurisprudenza consolidata;
- b) efficientamento del sistema del finanziamento pubblico della Rai, in considerazione:
 - a. del livello di morosità riscontrata;
 - b. dell'incremento delle disdette;
 - c. dell'analisi costi-benefici;
 - d. nel perseguimento di politiche finalizzate a:
 - i. perequazione sociale;
 - ii. effettività della riscossione;
- c) indicazione espressa delle norme abrogate;
- d) armonizzazione del sistema di finanziamento al modello societario della Rai.

La disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni e alla televisione è stata introdotta dal Regio decreto-legge 246/1938. L'articolo 47 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici ([177/2005](#)¹³) disciplina il finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo, disponendo, in particolare, che entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare dei canoni di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo (comma 3); per l'anno 2015 ha provveduto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014¹⁴. L'articolo 21, del decreto-legge [66/2014](#)¹⁵ riduce di 150 milioni di euro per il 2014 le somme, derivanti dal canone di abbonamento alla televisione, da attribuire alla Rai. È fatto divieto alla Rai di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo (comma 4). Ai sensi dell'art. 27, comma 8, primo periodo, della legge finanziaria per il 2000 ([488/1999](#)) il canone di abbonamento alla televisione è attribuito per intero alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ad eccezione della quota pari all'un per cento già spettante all'Accademia di Santa Cecilia¹⁶. La Corte costituzionale, nel ribadire la legittimità dell'imposizione del canone radiotelevisivo, ha chiarito con la sentenza 284/2002, che lo stesso “costituisce in sostanza un'imposta di scopo, destinato come esso è, quasi per intero (a parte la modesta quota ancora assegnata all'Accademia nazionale di Santa Cecilia) alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo”.

Il comma 2 individua il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1:

- su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

¹³ Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”.

¹⁴ Decreto ministeriale 29 dicembre 2014 “Adeguamento dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni, per l'anno 2015”. Pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2015.

¹⁵ Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”.

¹⁶ Ai sensi della legge 13 giugno 1935, n. 1184, come modificato dal d.lgs.lgt. 8 febbraio 1946, n. 56.

- di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- i relativi schemi sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro sessanta giorni, decorsi i quali il Governo può procedere anche in mancanza dei pareri.

Il comma 3 contiene una clausola di copertura finanziaria eventuale qualora i decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri non compensati al proprio interno. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica [196/2009](#)¹⁷, in tale eventualità, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

¹⁷ Legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”.

Articolo 5

(Abrogazioni e delega al Governo per il riassetto normativo)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
- a) articoli 17 e 20 della legge 3 maggio 2004, n. 112;
 - b) articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui
- all'articolo 16 della legge 3 maggio 2004, n. 112, nonché sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a) riordino e semplificazione delle disposizioni vigenti;
 - b) definizione dei compiti del servizio pubblico con riguardo alle diverse piattaforme tecnologiche, tenendo conto della innovazione tecnologica e della convergenza delle piattaforme distributive;
 - c) indicazione espressa delle norme abrogate.

Il comma 1 abroga:

- a) articoli 17 e 20 della legge [112/2004](#)¹⁸; l'articolo 17 definisce i compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo, mentre l'articolo 20 disciplina la Rai; le relative disposizioni sono state compilate nel Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici ([177/2005](#)¹⁹) rispettivamente agli articoli 45 e 49, oggetto di novelle da parte degli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge.
- b) articolo 50 del citato testo unico 177/2005 che enumera talune disposizioni relative alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
 - a. articoli 1, commi 3, 4 e 5 della legge [103/1975](#)²⁰ (che affidano alla Commissione i compiti di vigilanza e ne determinano la composizione); articolo 4 della medesima legge 103/1975 che individua i compiti della Commissione (l'articolo 4 è oggetto di novella da parte dell'articolo 2 del disegno di legge in esame);
 - b. articolo 1 del decreto-legge [545/1996](#)²¹ che, al comma 4, regola la comunicazione, da parte del Governo, alla Commissione, di atti inerenti ai rapporti convenzionali tra il competente ministero e la

¹⁸ Legge 3 maggio 2004, n. 112 “Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione.”

¹⁹ Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”.

²⁰ Legge 14 aprile 1975, n. 103 “Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva”.

²¹ Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 “Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni”.

Rai, attribuendo alla Commissione l'esercizio, ove occorra, di funzioni di indirizzo;

- c. articolo 20 della citata legge 112/2004, sulla disciplina della Rai, ricompreso poi nell'articolo 49 del testo unico 177/2005, oggetto di novella da parte dell'articolo 2, del disegno di legge in esame.

Il comma 2 delega al Governo la modifica del citato testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici 177/2005; a tale fine è adottato, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la sua modifica.

Si rileva l'opportunità di modificare il titolo del disegno di legge che non cita il conferimento di deleghe al Governo, previste sia dal presente articolo 5, sia dall'articolo 4, sul finanziamento della Rai, ove è anche previsto il parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo.

L'articolo 76 della Costituzione consente la delega della funzione legislativa al Governo, previa determinazione di principi e criteri direttivi e solo per tempo limitato e per oggetti definiti.

Il comma 2 elenca i principi e criteri direttivi:

- a) quelli di cui all'articolo 16 della citata legge 112/2004; tale disposizione aveva delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di radiotelevisione, indicando principi e criteri direttivi per l'esercizio, da parte delle regioni, della potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale; sulla base di tale delega venne adottato il citato testo unico 177/2005;
- b) riordino e semplificazione delle disposizioni vigenti;
- c) definizione dei compiti del servizio pubblico con riguardo alle diverse piattaforme tecnologiche, tenendo conto della innovazione tecnologica e della convergenza delle piattaforme distributive;
- d) indicazione espressa delle norme abrogate.

Articolo 6
(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni sulla nomina del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ai sensi dell'articolo 49 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, si applicano a decorrere dal primo rinnovo del consiglio medesimo, successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 6 limita l'applicazione delle disposizioni sulla nomina del consiglio di amministrazione della Rai, come risultanti dalle novelle recate all'articolo 49 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici ([177/2005](#)²²) dall'articolo 2 del disegno di legge. Esse si applicano a decorrere dal primo rinnovo del consiglio medesimo, successivo alla data di entrata in vigore della legge.

Il mandato dei componenti il Consiglio di amministrazione della Rai (articolo 49, comma 4, del citato testo unico) dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta. Il consiglio in carica è stato nominato il 5 luglio 2012.

²² Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici".

TESTO A FRONTE

1. TESTO A FRONTE DELL'ARTICOLO 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 (TUSMAR) CON IL DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 1880

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p> <p><i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.</i></p> <p>Art. 45 (Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo)</p> <p>(...)</p> <p>2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell'<i>articolo 7</i>, comma 4, comunque garantisce:</p> <p>(...)</p> <p>f) la effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;</p> <p>(...)</p>	<p>A.S. 1880</p> <p><i>Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo</i></p> <p>Art. 1 (Contratto nazionale di servizio)</p> <p>(...)</p> <p>2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell'<i>articolo 7</i>, comma 4, comunque garantisce:</p> <p>(...)</p> <p>f) la effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;</p> <p>(...)</p>
---	--

<p style="text-align: center;">TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p>	<p style="text-align: center;">A.S. 1880</p>
<p>p) l'articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali e in sedi in ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano;</p> <p style="text-align: center;">(...)</p>	<p>p) l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto di quanto previsto alla lettera f)»;</p>
<p>3. Le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo operano in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse.</p>	<p>3. Le sedi che garantiscono il servizio di cui al comma 2, lettera f), mantengono la loro autonomia finanziaria e contabile in relazione all'adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse e fungono anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali»;</p> <p>3-bis. Con la convenzione stipulata tra la società concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, con particolare riferimento ai tempi e agli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale, dei costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina è data rappresentazione in apposito centro di costo del bilancio della società concessionaria. Le spese per la sede di Bolzano sono assunte dalla provincia autonoma di Bolzano, tenendo conto dei proventi del canone di abbonamento di cui all'articolo 47 del presente testo unico. L'assunzione degli oneri per l'esercizio delle funzioni relative alla sede di Bolzano</p>

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p>	<p>A.S. 1880</p>
<p>avviene mediante le risorse individuate dall'articolo 79, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'importo non superiore ad euro 10.313.000 annui. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico del bilancio della provincia autonoma di Bolzano</p>	

**2. CONFRONTO SINOTTICO DELL'ARTICOLO 47 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 (TUSMAR) CON I
DISEGNI DI LEGGE AA.SS. NN. 1880, 746, 760 E 1570**

TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)	A.S. 1880	A.S. 746	A.S. 760	A.S. 1570
Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.	Riforma della Rai e del servizio pubblico radiotelevisivo	Disposizioni in materia di abolizione del canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione	Norme per la riorganizzazione del sistema pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonché per la dismissione della partecipazione dello Stato nel capitale della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa	Norme per la riforma del sistema e dei criteri di nomina, trasparenza e indirizzo della RAI -- Radiotelevisione italiana SpA, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico della normativa vigente in materia di RAI
Art. 47 <i>(Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo)</i>	Art. 4 <i>(Delega al Governo per la disciplina del finanziamento pubblico della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)</i>	Art. 1	Art. 5 <i>(Fondo per il finanziamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale)</i>	Art. 10 <i>(Dotazione finanziaria annuale)</i>
1. Al fine di consentire la determinazione del costo di fornitura del servizio	1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata	1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in	1. A partire dal 1° gennaio 2015 è istituito, presso il Ministero dello sviluppo	1. I costi per il funzionamento della Fondazione RAI sono

TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)	A.S. 1880	A.S. 746	A.S. 760	A.S. 1570
<p>pubblico generale radiotelevisivo, coperto dal canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e di assicurare la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico, la società concessionaria predispone il bilancio di esercizio indicando in una contabilità separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio, sulla base di uno schema approvato dall'Autorità, imputando</p>	<p>in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina del finanziamento pubblico della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) revisione della normativa vigente in materia di canone di abbonamento, tenendo conto della giurisprudenza consolidata;</p> <p>b) efficientamento del sistema finanziamento pubblico della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione del livello di morosità riscontrata, dell'incremento delle</p>	<p>corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono soppressi.</p>	<p>economico, il Fondo per il finanziamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, di seguito denominato «Fondo», alimentato attraverso l'imposta sulla pubblicità televisiva.</p> <p>2. La base imponibile dell'imposta sulla pubblicità televisiva di cui al comma 1 è costituita dai corrispettivi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, percepiti dalle emittenti televisive per la trasmissione di pubblicità e per lo svolgimento di televendite o di telepromozioni, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere ii) e mm), del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005,</p>	<p>sostenuti:</p> <p>a) mediante i proventi delle attività finanziarie connesse alla gestione del patrimonio conferito ai sensi dell'articolo 2;</p> <p>b) mediante il conferimento di una quota degli introiti del canone RAI;</p> <p>c) eredità, legati, erogazioni liberali e donazioni;</p> <p>d) conferimento di cespiti patrimoniali e di attività economiche all'atto della costituzione della fondazione;</p> <p>e) entrate derivanti da prestazioni rese a terzi su base convenzionale;</p> <p>f) entrate derivanti da specifiche iniziative promozionali;</p> <p>g) proventi di attività editoriale, di ricerca e di</p>

TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)	A.S. 1880	A.S. 746	A.S. 760	A.S. 1570
<p>o attribuendo i costi sulla base di principi di contabilità applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i principi di contabilità analitica secondo cui vengono tenuti conti separati. Ogni qualvolta vengono utilizzate le stesse risorse di personale, apparecchiature o impianti fissi o risorse di altra natura, per assolvere i compiti di servizio pubblico generale e per altre attività, i costi relativi devono essere ripartiti sulla base della differenza tra i costi complessivi della società considerati includendo o escludendo le attività di</p>	<p>disdette, dell'analisi costi-benefici, nel perseguimento di politiche finalizzate a perequazione sociale ed effettività della riscossione;</p> <p>c) indicazione espressa delle norme abrogate;</p> <p>d) armonizzazione del sistema di finanziamento al modello societario della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.</p> <p>2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni</p>	<p>2. L'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.</p> <p>3. Con regolamento da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al coordinamento delle disposizioni introdotte dalla presente legge con la normativa vigente in materia, anche in relazione alla copertura</p>	<p>n. 177, e successive modificazioni, nonché dagli importi percepiti dalle medesime emittenti a titolo di sponsorizzazione, definita dal medesimo articolo 2, comma 1, lettera hh), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, e successive modificazioni.</p> <p>3. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 è stabilita nella misura del 2 per cento della base imponibile.</p> <p>4. L'imposta di cui al comma 1 è liquidata e versata annualmente dall'emittente televisiva, con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento previsto dal comma 6.</p> <p>5. Per la dichiarazione, gli</p>	<p>analisi sociale e mediatica, nell'ambito dei fini statutari.</p> <p>2. Gli atti relativi al funzionamento della Fondazione RAI sono adottati dal consiglio di gestione. La competenza di cui al primo periodo è soggetta a vincoli di disposizione, esercitati mediante pareri vincolanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sugli atti che comportino alienazione del patrimonio o decremento di valore del capitale sociale.</p>

TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)	A.S. 1880	A.S. 746	A.S. 760	A.S. 1570
<p>servizio pubblico. Il bilancio, entro trenta giorni dalla data di approvazione, è trasmesso all'Autorità e al Ministero.</p> <p>2. La contabilità separata tenuta ai sensi del comma 1 è soggetta a controllo da parte di una società di revisione, nominata dalla società concessionaria e scelta dall'Autorità tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'<i>articolo 161</i> del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al <i>decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</i>.</p>	<p>parlamentari competenti, che si esprimono entro sessanta giorni, decorsi i quali il Governo può procedere anche in mancanza dei pareri.</p> <p>3. In conformità all'<i>articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i>, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri non compensati al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.</p>	<p>del fabbisogno finanziario dei servizi di radiodiffusione, ai fini di un'efficiente ed economica gestione dei medesimi servizi. Il regolamento di cui al presente comma elenca le norme abrogate con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati dal presente articolo e dal regolamento previsto dal comma 6 si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.</p> <p>6. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'<i>articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400</i>, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.</p> <p>7. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a distribuire le risorse di cui al comma 1 del presente articolo agli</p>	

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p>	<p>A.S. 1880</p>	<p>A.S. 746</p>	<p>A.S. 760</p>	<p>A.S. 1570</p>
<p>All'attività della società di revisione si applicano le norme di cui alla del sezione IV Capo II del Titolo III della Parte IV del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p> <p>3. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di</p>			<p>operatori radiofonici e televisivi al fine di rendere effettivo e sostenibile l'espletamento dei servizi di cui agli articoli 3 e 4, nonché a destinare parte dei proventi agli operatori che promuovono l'evoluzione tecnica e lo sviluppo industriale del Paese, avviando trasmissioni in alta definizione e sperimentando la diffusione di contenuti radiotelevisivi mediante l'uso di nuove tecnologie trasmissive quali l'evoluzione dello standard DVB-T, come il DVB-T2, il DVB-H, il DMB, il DRM, l'alta definizione, l'Internet Protocol Television (PTV), il Wi-Max, la web tv e di ogni altra tecnologia evolutiva</p>	

TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)	A.S. 1880	A.S. 746	A.S. 760	A.S. 1570
<p>servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso, prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese. La ripartizione del gettito del canone dovrà essere operata con riferimento anche all'articolazione territoriale delle reti nazionali per assicurarne l'autonomia economica.</p> <p>4. E' fatto divieto alla società concessionaria della fornitura del servizio pubblico di cui al comma 3 di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi</p>			<p>a larga banda nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione, nonché delle disposizioni in materia di accesso alla capacità trasmissiva in digitale terrestre, previa assegnazione delle necessarie risorse frequenziali.</p> <p>8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana un regolamento, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'AGCOM e le competenti Commissioni parlamentari, per la</p>	

TUSMAR articolo 47 Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo
 Tabella 1

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p> <p>derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo.</p>		<p>A.S. 1880</p>		<p>A.S. 746</p>		<p>A.S. 760</p>	<p>definizione di un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale, prevedendo a tale scopo l'utilizzazione di una quota non inferiore a 270 milioni di euro annui a valere sul Fondo.</p>	<p>A.S. 1570</p>	
---	--	-------------------------	--	------------------------	--	------------------------	---	-------------------------	--

3. CONFRONTO SINOTTICO DELL'ARTICOLO 47 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 (TUSMAR) CON I DISEGNI DI LEGGE AA.SS. NN. 1880, 1765 E 1823

TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)	A.S. 1880	A.S. 1765	A.S. 1823
Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.	Riforma della Rai e del servizio pubblico radiotelevisivo	Riforma del servizio pubblico radiotelevisivo	Riforma della <i>governance</i> del servizio pubblico radiotelevisivo
Art. 47 (Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo)	Art. 4 (Delega al Governo per la disciplina del finanziamento pubblico della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)	Art. 7 (Canone di abbonamento e risorse finanziarie)	Art. 4 (Organi e amministrazione della RAI S.p.a.) e Art. 5. (Canone)
1. Al fine di consentire la determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo, coperto dal canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e di assicurare la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del	1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina del finanziamento pubblico della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) revisione della normativa vigente in materia di canone di abbonamento, tenendo conto	1. Sono attribuiti alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa i proventi derivanti dal pagamento del canone di abbonamento, come determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo. I suddetti proventi e le ulteriori risorse finanziarie derivanti dalla raccolta pubblicitaria e da altre fonti di finanziamento sono utilizzati secondo il modello della separazione contabile, con	Art. 4 (Organi e amministrazione della RAI Spa) 1. Il servizio pubblico nei diversi media è realizzato da un operatore pubblico, organizzato secondo le modalità stabilite nei commi seguenti. 2. Il servizio pubblico è svolto da una società per azioni, denominata RAI Spa, il cui capitale è interamente posseduto

TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)	A.S. 1880	A.S. 1765	A.S. 1823
<p>finanziamento pubblico, la società concessionaria predispone il bilancio di esercizio indicando in una contabilità separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio, sulla base di uno schema approvato dall'Autorità, imputando o attribuendo i costi sulla base di principi di contabilità applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i principi di contabilità analitica secondo cui vengono tenuti conti separati. Ogni qualvolta vengano utilizzate le stesse risorse di personale, apparecchiature o impianti fissi o risorse di altra natura, per assolvere i compiti di servizio pubblico generale e per altre attività, i costi relativi</p>	<p>della giurisprudenza consolidata; b) efficientamento del sistema del finanziamento pubblico della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione del livello di morosità riscontrata, dell'incremento delle disdette, dell'analisi costi-benefici, nel perseguimento di politiche finalizzate a perequazione sociale ed effettività della riscossione; c) indicazione espressa delle norme abrogate; d) armonizzazione del sistema di finanziamento al modello societario della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.</p> <p>2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni</p>	<p>distinta evidenziazione di ogni singolo costo sostenuto e della relativa fonte di finanziamento da pubblicare in forma chiara e leggibile in apposite sezioni del sito <i>internet</i> della Società, nonché nelle pagine del medesimo sito <i>internet</i> relative al contenuto di programmazione per il quale il costo è stato sostenuto.</p> <p>2. La misura del canone di abbonamento è definita con delibera dell'Agcom, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in base a criteri di proporzionalità rispetto alla capacità contributiva dei cittadini e di progressività dell'imposizione tributaria e con la previsione di forme di esenzione parziale o totale da applicare alle singole utenze con riferimento alle condizioni di disoccupazione, a soglie minime di reddito e alla presenza nel</p>	<p>dallo Stato. Le azioni della RAI Spa e delle società controllate sono attribuite allo Stato e non sono cedibili. Il Consiglio di cui all'articolo 6 esercita i poteri dell'azionista e provvede alla nomina e alla revoca dei vertici della RAI Spa secondo quanto stabilito al comma 5 del medesimo articolo 6.</p> <p>(...)</p> <p>8. Alla società RAI Spa sono trasferiti ogni anno i proventi derivanti dal canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880. Le risorse derivanti dal canone, dalla pubblicità o da altre forme di finanziamento sono utilizzate dalla RAI Spa al fine di svolgere le diverse attività del servizio pubblico,</p>

TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)	A.S. 1880	A.S. 1765	A.S. 1823
<p>devono essere ripartiti sulla base della differenza tra i costi complessivi della società considerati includendo o escludendo le attività di servizio pubblico. Il bilancio, entro trenta giorni dalla data di approvazione, è trasmesso all'Autorità e al Ministero.</p> <p>2. La contabilità separata tenuta ai sensi del comma 1 è soggetta a controllo da parte di una società di revisione, nominata dalla società concessionaria e scelta dall'Autorità tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'<i>articolo 161</i> del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al <i>decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</i>. All'attività della società di revisione si applicano le norme di cui alla</p>	<p>parlamentari competenti, che si esprimono entro sessanta giorni, decorsi i quali il Governo può procedere anche in mancanza dei pareri.</p> <p>3. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri non compensati al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.</p>	<p>nucleo familiare di soggetti in condizioni di disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.</p> <p>3. Con la medesima delibera di cui al comma 2 sono definite le modalità per l'indicazione da parte del titolare dell'utenza, all'atto del pagamento del canone di abbonamento, dell'area tematica di programmazione alla quale intende specificamente destinare il corrispettivo versato. In ogni caso i proventi derivanti dal canone non possono concorrere al finanziamento di contenuti di programmazione finanziati mediante la raccolta pubblicitaria.</p>	<p>secondo un modello di separazione contabile.</p> <p>Art. 5. (<i>Canone</i>)</p> <p>1. La determinazione del canone di abbonamento di cui all'articolo 4, comma 8, alla società RAI Spa è definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio per le garanzie del servizio pubblico di cui all'articolo 6, secondo il criterio della progressività nell'imposizione fiscale generale.</p> <p>2. Nella dichiarazione dei redditi ciascun contribuente indica la misura del canone di abbonamento di cui al comma 1 secondo i criteri stabiliti ai sensi del medesimo comma 1.</p>

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p>	<p>A.S. 1880</p>	<p>A.S. 1765</p>	<p>A.S. 1823</p>
<p>del sezione IV Capo II del Titolo III della Parte IV del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p> <p>3. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso, prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo</p>			

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p>	<p>A.S. 1880</p>	<p>A.S. 1765</p>	<p>A.S. 1823</p>
<p>tecnologico delle imprese. La ripartizione del gettito del canone dovrà essere operata con riferimento anche all'articolazione territoriale delle reti nazionali per assicurare l'autonomia economica. 4. E' fatto divieto alla società concessionaria della fornitura del servizio pubblico di cui al comma 3 di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo.</p>			

**4. TESTO A FRONTE DELL'ARTICOLO 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 (TUSMAR) CON I
DISEGNI DI LEGGE A.A.SS. NN. 1880, 1841 E 1855**

TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)	A.S. 1880	A.S. 1841	A.S. 1855
	<i>Riforma della Rai e del servizio pubblico radiotelevisivo</i>	<i>Modifica all'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di governance della Rai</i>	<i>Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni (...)</i>
	Art. 2 <i>(Disciplina della governance della Rai-Radiotelevisione italiana Spa)</i>	Art. 1	Articoli 2 (<i>Consiglio di amministrazione della società Rai-Radiotelevisione italiana Spa</i>) e 3 (<i>Organizzazione, amministrazione e trasparenza della società Rai-Radiotelevisione italiana Spa</i>) ²³
	1. All'articolo 49 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.	1. All'articolo 49 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di	

²³ L'articolo 2 dell'A.S. n. 1855 sostituisce l'articolo 49 con la nuova rubrica "Disciplina e consiglio di amministrazione della società Rai-Radiotelevisione italiana Spa"; l'articolo 3 introduce l'articolo 49-bis ("Organizzazione e amministrazione della società Rai-Radiotelevisione italiana Spa"). Nella colonna che segue ci si riferirà in primo luogo all'articolo 49 e, ove necessario, si indicherà il riferimento all'articolo 49-bis con parentesi quadre.

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p>	<p>A.S. 1880</p>	<p>A.S. 1841</p>	<p>A.S. 1855</p>
	<p>177, sono apportate le seguenti modificazioni²⁴:</p>	<p>cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, i commi da 3 a 9 sono sostituiti dai seguenti²⁵:</p>	
<p>Art. 49 <i>(Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)</i></p>	<p>Art. 49 <i>(Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)</i></p>	<p>Art. 49 <i>(Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)</i></p>	<p>Art. 49 <i>(Disciplina e consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa)</i></p>
<p>1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, fino al 6 maggio 2016, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa fino al 6 maggio 2026.</p>
<p>2. Per quanto non sia diversamente previsto dal presente testo unico la RAI-Radiotelevisione italiana Spa è</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>	<p>3. Per quanto non diversamente previsto dal presente testo unico, la società RAI-Radiotelevisione italiana</p>

²⁴ Ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del disegno di legge A.S. n. 1880: "2. La RAI-Radiotelevisione italiana Spa provvede all'adeguamento del proprio statuto alle disposizioni di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

²⁵ Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge A.S. n. 1841: "2. Lo statuto della RAI-Radiotelevisione italiana Spa è adeguato alle disposizioni di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p> <p>assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione.</p>		<p>A.S. 1880</p>		<p>A.S. 1841</p>	<p>Spa è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione.</p> <p><i>Per il comma 2 del presente articolo si veda oltre in corrispondenza con il comma 7 del TUSMAR</i></p>	<p>A.S. 1855</p>
<p>3. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, composto da nove membri, è nominato dall'assemblea. Il consiglio, oltre ad essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.</p>	<p>3. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, composto da sette membri, è nominato dall'assemblea. Il consiglio, oltre ad essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.</p>	<p>3. L'amministrazione e il controllo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in conformità agli articoli 2409-octies e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, e in base alle disposizioni di cui ai commi seguenti.</p>	<p>4. Il consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa è composto da cinque membri, compresi il presidente e l'amministratore delegato, che durano in carica per cinque anni, non rinnovabili.</p> <p>[articolo 49-bis, comma 1: 1. Il consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione Spa, oltre alle funzioni attribuite dal codice civile e dal comma</p>			

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p>	<p>A.S. 1880</p>	<p>A.S. 1841</p>	<p>A.S. 1855</p>
<p>4. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>		<p>3, coerentemente con le linee-guida adottate d'intesa dall'Autorità e dal Ministro dello sviluppo economico e con le disposizioni del contratto di servizio, svolge la funzione di indirizzo strategico della società in relazione allo sviluppo e alla commercializzazione del prodotto audiovisivo nazionale sul mercato internazionale, allo sviluppo del portale della società RAI-Radiotelevisione Spa e alla fruizione dei relativi contenuti attraverso i nuovi dispositivi e piattaforme, alla qualità e alle esigenze culturali della programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo].</p>
<p>4. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina</p>			<p>5. Le candidature per la carica di consigliere di amministrazione sono presentate entro il termine di</p>

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p> <p>a giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta.</p>		<p>A.S. 1880</p>		<p>A.S. 1841</p>		<p>A.S. 1855</p>	<p>trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un avviso pubblico predisposto dall'Autorità, di cui è data altresì tempestiva notizia nei siti internet della medesima Autorità e della società RAI-Radiotelevisione Spa.</p> <p>6. Ciascun candidato deve allegare alla domanda il proprio curriculum vitae e un elaborato sulla propria visione strategica del servizio pubblico radiotelevisivo, in riferimento alle aree di competenza di cui alle lettere a), b) e c) del comma 10, concernente rispettivamente:</p> <p>a) lo sviluppo dei mercati, con particolare riferimento alla commercializzazione del prodotto audiovisivo nazionale verso l'estero;</p> <p>b) la qualità, i valori ispiratori</p>
---	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p>	<p>A.S. 1880</p>	<p>A.S. 1841</p>	<p>A.S. 1855</p>
<p>5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace</p>	<p>5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio medesimo</p>		<p>e l'identità culturale della programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo;</p> <p>c) lo sviluppo tecnologico, con particolare riferimento all'integrazione dei mezzi di comunicazione e alle diverse modalità di fruizione dei contenuti audiovisivi.</p> <p>7. I criteri per la redazione dei curricula e degli elaborati sono definiti nell'avviso pubblico di cui al comma 5.</p> <p>8. L'Autorità cura la pubblicazione dei curricula e degli elaborati nel proprio sito internet.</p> <p><i>Si veda oltre anche il comma 10</i></p>
<p>5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace</p>			<p>[art. 49-bis, commi 7 e 8:</p> <p>7. Il presidente ha la rappresentanza legale della società ed esercita i relativi</p>

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p> <p>dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.</p>	<p>A.S. 1880</p> <p>nell'ambito dei suoi membri.</p>	<p>A.S. 1841</p>	<p>A.S. 1855</p>
<p>poteri. Oltre alle funzioni connesse alla carica di componente del consiglio di amministrazione, il presidente:</p> <p>a) convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;</p> <p>b) tiene i rapporti con l'assemblea degli azionisti;</p> <p>c) convoca l'assemblea degli azionisti, in esecuzione della deliberazione del consiglio di amministrazione.</p> <p>8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2381 del codice civile, al presidente non possono essere conferite deleghe di gestione e di amministrazione della</p>			

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p>	<p>A.S. 1880</p>	<p>A.S. 1841</p>	<p>A.S. 1855</p>
<p>6. L'elezione degli amministratori avviene mediante voto di lista. A tale fine l'assemblea è convocata con preavviso, da pubblicare ai sensi dell'articolo 2366 del codice civile, non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379 del codice civile, l'ordine del giorno pubblicato deve contenere tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste possono essere presentate da soci che rappresentino almeno lo 0,5 per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria e sono rese pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale</p>	<p>6. I membri del consiglio di amministrazione sono così designati:</p> <p>a) due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti dal Senato della Repubblica, con voto limitato a uno;</p> <p>b) due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;</p> <p>c) uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.</p> <p>7. La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione è deliberata dall'assemblea ed acquista efficacia a seguito di</p>	<p>4. Il consiglio di sorveglianza della RAI-Radiotelevisione italiana Spa è costituito da undici componenti, di cui:</p> <p>a) il presidente è nominato dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro;</p> <p>b) tre membri sono eletti dalla Camera dei deputati e tre dal Senato della Repubblica, proporzionalmente sulla base di liste presentate da almeno il 5 per cento dei componenti di ciascuna Camera, garantendo almeno un rappresentante all'opposizione per ogni Camera;</p> <p>c) due membri sono designati dall'assemblea degli azionisti fra personalità in possesso dei requisiti professionali in</p>	<p>società.]</p> <p>11. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle candidature, l'Autorità pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei candidati che soddisfano le condizioni di cui ai commi 6, 9 e 10 e procede al sorteggio di due nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera a), di due nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera b) e di un nominativo per l'area di competenza di cui alla lettera c) del citato comma 10.</p> <p>12. Le Commissioni parlamentari competenti procedono senza indugio all'audizione dei soggetti sorteggiati ai sensi del comma 11, ai fini della valutazione dell'elaborato sulla visione strategica del servizio</p>

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p> <p>e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni prima dell'adunanza. Salvo quanto previsto dal presente articolo in relazione al numero massimo di candidati della lista presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ciascuna lista comprende un numero di candidati pari al numero di componenti del consiglio da eleggere. Ciascun socio avente diritto di voto può votare una sola lista. Nel caso in cui siano state presentate più liste, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero di candidati da eleggere; i quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista</p>	<p>A.S. 1880</p> <p>valutazione favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.</p> <p>8. In caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, i nuovi componenti sono nominati con la medesima procedura di cui al comma 6 entro i trenta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni o di comunicazione formale della sussistenza della causa di impedimento permanente. Nel caso di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, il termine sopra indicato decorre dalla data di comunicazione formale della valutazione favorevole</p>	<p>A.S. 1841</p> <p>materia di controllo societario;</p> <p>d) due membri sono eletti dai dipendenti della stessa RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di cui uno tra i giornalisti.</p>	<p>A.S. 1855</p> <p>pubblico radiotelevisivo, secondo le diverse aree di competenza. Le Camere determinano, nell'ambito della loro autonomia, le forme di pubblicità delle audizioni.</p> <p>13. Qualora una Commissione parlamentare di cui al comma 12, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, esprima un parere contrario su un soggetto auditato, l'Autorità procede all'estrazione di un nuovo nominativo nell'ambito della medesima area di competenza. Le Commissioni parlamentari indicano una nuova audizione, fatto salvo quanto stabilito dal comma 14.</p> <p>14. Decorso il termine di trenta giorni dall'inizio della procedura di cui ai commi 12 e 13, il Ministro dell'economia e delle finanze nomina, con proprio decreto, consiglieri di</p>
---	---	---	---

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p> <p>nell'ordine dalla stessa previsto e si forma un'unica graduatoria nella quale i candidati sono ordinati sulla base del quoziente ottenuto. Risultano eletti coloro che ottengono i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente, risulta eletto il candidato della lista i cui presentatori detengono la partecipazione azionaria minore. Le procedure di cui al presente comma si applicano anche all'elezione del collegio sindacale.</p>	<p>A.S. 1880</p> <p>alla delibera di revoca di cui al comma 7.</p>	<p>A.S. 1841</p>	<p>A.S. 1855</p> <p>amministrazione i cinque candidati estratti, anche se non auditi.</p> <p>15. Il Ministro dell'economia e delle finanze può indicare, nel decreto di cui al comma 14, il presidente del consiglio di amministrazione. In mancanza di tale indicazione, il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione.</p> <p><i>Per il comma 16 si veda oltre.</i></p>
		<p>5. I componenti del consiglio di sorveglianza restano in carica per sei esercizi e cessano dal mandato alla data della successiva assemblea prevista ai sensi del secondo comma dell'articolo 2364-bis del codice civile. La cessazione ha effetto dal</p>	<p>9. Non possono essere candidati alla carica di consigliere i soggetti che nei sette anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei</p>

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p>	<p>A.S. 1880</p>	<p>A.S. 1841</p>	<p>A.S. 1855</p>
		<p>momento della costituzione del nuovo consiglio di sorveglianza. I componenti del consiglio di sorveglianza alla scadenza del mandato non sono rieleggibili e sono altresì revocabili dall'assemblea in qualunque tempo con deliberazione adottata con la maggioranza prevista dal quinto comma dell'articolo 2393 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento dei danni, ove la revoca avvenga senza giusta causa. Lo statuto della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, fatto salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio di particolari attività, subordina l'assunzione della carica di componente del consiglio di sorveglianza al possesso di particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. Lo statuto</p>	<p>partiti politici, né i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:</p> <p>a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;</p> <p>b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;</p> <p>c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;</p> <p>d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel</p>

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p>	<p>A.S. 1880</p>	<p>A.S. 1841</p>	<p>A.S. 1855</p>
		<p>prevede, altresì, le cause di ineleggibilità o decadenza ulteriori rispetto a quelle stabilite dal presente comma, nonché le cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di sorveglianza di cui al comma 4, lettere a), b), c) o d), si provvede senza indugio alla loro sostituzione, in base alle rispettive competenze come definite alle medesime lettere a), b), c) e d) del comma 4. Non possono essere eletti alla carica di componente del consiglio di sorveglianza e, se eletti, decadono dall'ufficio:</p> <p>a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice</p>	<p>titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;</p> <p>e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;</p> <p>f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni.</p> <p>10. I consiglieri sono scelti secondo i criteri di professionalità individuati nelle seguenti aree di competenza:</p> <p>a) due componenti con competenze economico-giuridiche, che abbiano</p>

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p>	<p>A.S. 1880</p>	<p>A.S. 1841</p>	<p>A.S. 1855</p>
		<p>civile;</p> <p>b) i componenti del consiglio di gestione;</p> <p>c) coloro che sono legati alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, o alle società da questa controllate o a quelle sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita che ne compromettano l'indipendenza, nonché coloro che sono legati a società diverse dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ivi comprese le società controllate e quelle collegate a queste ultime, operanti nel settore radiotelevisivo.</p>	<p>maturato esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, nei settori della radiotelevisione e delle reti di comunicazione elettronica;</p> <p>b) due componenti dell'area della produzione audiovisiva, che abbiano maturato esperienza dirigenziale almeno quinquennale nelle attività di capo progetto, ideatore o conduttore di programmi radiotelevisivi afferenti ai generi predeterminati di cui al vigente Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero e la società RAI-Radiotelevisione Spa;</p> <p>c) un componente con competenze tecnico-</p>

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p>	<p>A.S. 1880</p>	<p>A.S. 1841</p>	<p>A.S. 1855</p>
<p>scientifiche che abbia maturato esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, nei settori della radiotelevisione, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della convergenza dei mezzi di comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica.</p> <p>16. A pena di decadenza, le cariche di consigliere e di presidente del consiglio di amministrazione sono incompatibili con qualunque altro ufficio pubblico o privato, incarico elettivo o di rappresentanza nei partiti politici, attività professionale, di consulenza ovvero con l'esistenza di qualunque interesse, diretto o indiretto,</p>			

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p>	<p>A.S. 1880</p>	<p>A.S. 1841</p>	<p>A.S. 1855</p>
			<p>nelle imprese operanti nel settore delle comunicazioni, dell'audiovisivo, della pubblicità e in qualunque altro settore relativo alla fornitura e alla somministrazione di beni e servizi alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa o alle società collegate.</p> <p><i>[Articolo 49-bis, commi 10, 11 e 13:</i></p> <p>10. Ai consiglieri di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione Spa si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.</p> <p>11. Al personale e ai consulenti della società RAI-Radiotelevisione Spa si</p>

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p>	<p>A.S. 1880</p>	<p>A.S. 1841</p>	<p>A.S. 1855</p>
<p>7. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nell'assemblea, in sede di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e fino alla</p>			<p>applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.</p> <p>13. In caso di revoca, dimissioni o impedimento permanente dell'amministratore delegato o di un altro membro del consiglio di amministrazione, si procede alla sua sostituzione, nell'ambito della medesima area di competenza, attraverso la procedura definita dall'articolo 49, commi da 11 a 15]</p>
<p>7. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nell'assemblea, in sede di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e fino alla</p>			<p>2. Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita le sue attribuzioni quale socio di maggioranza della società RAI-Radiotelevisione Spa con la massima trasparenza e</p>

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p>	<p>A.S. 1880</p>	<p>A.S. 1841</p>	<p>A.S. 1855</p>
<p>completa alienazione della partecipazione dello Stato, presenta una autonoma lista di candidati, indicando un numero massimo di candidati proporzionale al numero di azioni di cui è titolare lo Stato. Tale lista è formulata sulla base delle delibere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e delle indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze per l'immediata presentazione secondo le modalità e i criteri proporzionali di cui al comma 9.</p>			<p>nell'esclusivo interesse degli utenti del servizio pubblico generale radiotelevisivo.</p>
<p>8. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle assemblee della società concessionaria convocate per l'assunzione di deliberazioni di revoca o che</p>			

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p>	<p>A.S. 1880</p>	<p>A.S. 1841</p>	<p>A.S. 1855</p>
<p>comportino la revoca o la promozione di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, esprime il voto in conformità alla deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi comunicata al Ministero medesimo.</p>			
<p>9. Fino a che il numero delle azioni alienato non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo da parte della concessionaria, ai fini della formulazione dell'unica lista di cui al comma 7, la</p>			

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p>	<p>Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi indica sette membri eleggendoli con il voto limitato a uno; i restanti due membri, tra cui il presidente, sono invece indicati dal socio di maggioranza. La nomina del presidente diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di dimissioni o impedimento permanente del presidente o di uno o più membri, i nuovi componenti sono nominati con le medesime procedure del presente comma entro i trenta giorni successivi alla data di</p>	<p>A.S. 1880</p>		<p>A.S. 1841</p>		<p>A.S. 1855</p>	
--	--	------------------	--	------------------	--	------------------	--

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p>	<p>A.S. 1880</p>	<p>A.S. 1841</p>	<p>A.S. 1855</p>
<p>comunicazione formale delle dimissioni presso la medesima Commissione.</p>			
<p>10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita, effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112. Ove, anteriormente alla predetta data, sia necessario procedere alla nomina del consiglio di amministrazione, per scadenza naturale del mandato o per altra causa, a ciò si provvede secondo le procedure di cui ai commi 7 e 9.</p>	<p>12-ter. La disciplina di cui ai commi da 1 a 7 si applica fino a che il numero delle azioni alienate ai sensi dell'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio.</p> <p><i>Per i commi 9 - 12-bis si veda oltre</i></p>		
	<p>9. Il consiglio di amministrazione, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della società, approva il piano</p>	<p>6. Il consiglio di sorveglianza svolge funzioni di indirizzo, di supervisione strategica e di controllo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.</p>	<p><i>Si veda oltre art. 49-bis, comma 3</i></p>

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p>			<p>A.S. 1880</p> <p>industriale e il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale, nonché gli investimenti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro.</p>	<p>A.S. 1841</p>	<p>Lo statuto della RAI-Radiotelevisione italiana Spa determina i poteri del presidente del consiglio di sorveglianza. Al consiglio di sorveglianza sono attribuiti, in particolare, i seguenti poteri:</p> <p>a) la nomina del presidente del consiglio di gestione, recependo l'indicazione dell'assemblea degli azionisti, e degli altri due componenti del consiglio medesimo;</p> <p>b) il potere di revoca del consiglio di gestione, con maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del consiglio di sorveglianza;</p> <p>c) l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa;</p> <p>d) il controllo del rispetto delle finalità del servizio pubblico, come definite dalla</p>	<p>A.S. 1855</p>
--	--	--	--	-------------------------	---	-------------------------

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p>	<p>A.S. 1880</p>	<p>A.S. 1841</p>	<p>A.S. 1855</p>
		<p>convenzione e dal contratto di servizio;</p> <p>e) l'espressione di un parere non vincolante sul piano industriale e sul piano editoriale;</p> <p>f) la nomina del comitato di controllo interno, composto da tre membri del medesimo consiglio di sorveglianza, di cui due individuati dall'assemblea degli azionisti, tra i quali è scelto il presidente, e uno individuato tra gli altri componenti del consiglio di sorveglianza, escluso il presidente.</p>	
		<p>7. Il presidente del comitato di controllo interno, o altro componente da lui delegato, partecipa alle riunioni del consiglio di gestione, senza diritto di voto.</p>	

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p>			<p>A.S. 1880</p>	<p>A.S. 1841</p> <p>8. La gestione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa spetta al consiglio di gestione, che svolge le attività necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale e delle scelte strategiche definite e approvate dal consiglio di sorveglianza. Il consiglio di gestione è costituito da tre componenti, nominati dal consiglio di sorveglianza ai sensi del comma 6, lettera a), di cui:</p> <p>a) il presidente, che assume anche i poteri del consigliere delegato e ha la rappresentanza legale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa;</p> <p>b) due componenti in possesso di requisiti professionali nella gestione di imprese con fatturato e numero di dipendenti paragonabili a</p>	<p>A.S. 1855</p>
--	--	--	-------------------------	--	-------------------------

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p>	<p>A.S. 1880</p>	<p>A.S. 1841</p>	<p>A.S. 1855</p>
		<p>quelli della RAI-Radiotelevisione italiana Spa. I componenti del consiglio di gestione non possono essere nominati consiglieri di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e cessano dal mandato alla data di riunione del consiglio di sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio per il quale sono in carica. I componenti sono rieleggibili per una sola volta e sono revocabili dal consiglio di sorveglianza in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento dei danni ove la revoca avvenga senza giusta causa. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione,</p>	

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p>	<p>A.S. 1880</p>	<p>A.S. 1841</p>	<p>A.S. 1855</p>
		<p>ai sensi del comma 6, lettera a). 9. Il consiglio di gestione fornisce al consiglio di sorveglianza, con cadenza trimestrale, informazioni sull'andamento dell'azienda.</p>	
<p>11. Il direttore generale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa è nominato dal consiglio di amministrazione, d'intesa con l'assemblea; il suo mandato ha la stessa durata di quello del consiglio.</p>	<p>10. Il consiglio di amministrazione nomina l'amministratore delegato su proposta dell'assemblea. (segue)</p>		<p><i>Si veda oltre</i></p>
<p>12. Il direttore generale, oltre agli altri compiti allo stesso attribuiti in base allo statuto della società:</p>	<p>(segue) L'amministratore delegato:</p>		<p>[<i>Articolo 49-bis, comma 3:</i> 3. Il consiglio di amministrazione:</p>
<p>a) risponde al consiglio di amministrazione della gestione aziendale per i profili di propria competenza e sovrintende alla</p>	<p>a) risponde al consiglio di amministrazioni in merito alla gestione aziendale e sovrintende alla organizzazione e al</p>		

TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)	A.S. 1880	A.S. 1841	A.S. 1855
organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio;	funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definite dal consiglio di amministrazione;		
b) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;			
c) assicura, in collaborazione con i direttori di rete e di testata, la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate dal consiglio di amministrazione;	b) assicura la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive adottate dal consiglio di amministrazione;		<i>(segue articolo 49-bis, comma 3)</i> c) determina le linee editoriali e le direttive generali della programmazione radiotelevisiva nell'ambito delle prescrizioni dell'atto di concessione e del contratto di servizio, nonché degli indirizzi strategici definiti ai sensi del comma 1;
d) propone al consiglio di amministrazione le nomine dei vice direttori generali e dei dirigenti di primo e di secondo livello; e) assume, nomina, promuove	c) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società, provvede alla gestione del personale dell'azienda e nomina i dirigenti apicali, sentito il consiglio di		<i>(segue articolo 49-bis, comma 3)</i> d) nomina i dirigenti di primo e di secondo livello nonché i direttori di rete e delle testate giornalistiche, con le modalità

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p> <p>e stabilisce la collocazione degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti e ne informa puntualmente il consiglio di amministrazione;</p> <p>f) provvede alla gestione del personale dell'azienda;</p>	<p>A.S. 1880</p> <p>amministrazione;</p>	<p>A.S. 1841</p>	<p>A.S. 1855</p>
<p>g) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le eventuali variazioni degli stessi, nonché quelli che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 2.582.284,50 euro; firma gli altri atti e contratti aziendali attinenti alla gestione della società;</p>	<p>d) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le eventuali variazioni degli stessi, nonché gli atti e i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro;</p>		<p>di cui al comma 5;</p> <p>e) nomina i dirigenti esterni, con le modalità di cui ai commi 5 e 6, nel limite del 2 per cento della dotazione organica dei dirigenti;</p>
			<p>(segue articolo 49-bis, comma 3)</p> <p>a) approva il piano strategico e finanziario e il bilancio di esercizio;</p> <p>f) approva gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, nonché tutti gli altri atti e i contratti attinenti alla gestione della società che, anche complessivamente nell'ambito di più esercizi, comportino oneri finanziari di importo superiore a</p>

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p>	<p>A.S. 1880</p>	<p>A.S. 1841</p>	<p>A.S. 1855</p>
<p>h) provvede all'attuazione del piano di investimenti, del piano finanziario, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti,</p>	<p>e) provvede all'attuazione del piano industriale, del preventivo di spesa annuale, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti,</p>		<p>2.582.284,50 euro;</p> <p>g) approva i piani annuali di trasmissione e di produzione dell'azienda e le variazioni che si rendano necessarie;</p> <p>h) approva i progetti di fusione e scissione delle società partecipate;</p> <p>i) approva l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;</p> <p>l) approva il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale di cui al comma 9.</p>
<p>h) provvede all'attuazione del piano di investimenti, del piano finanziario, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti,</p>	<p>e) provvede all'attuazione del piano industriale, del preventivo di spesa annuale, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti,</p>		<p><i>(segue articolo 49-bis, comma 3)</i></p> <p>b) assegna annualmente le risorse economiche alle diverse aree di attività aziendale;</p>

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p>	<p>A.S. 1880</p>	<p>A.S. 1841</p>	<p>A.S. 1855</p>
<p>organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale;</p>	<p>organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale.</p>		
<p>i) trasmette al consiglio di amministrazione le informazioni utili per verificare il conseguimento degli obiettivi aziendali e l'attuazione degli indirizzi definiti dagli organi competenti ai sensi del presente testo unico.</p>			
			<p>[articolo 49-bis, commi 4-6:</p> <p>4. Non possono essere delegate le funzioni di cui alle lettere a), c), f) e l) del comma 3.</p> <p>5. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui alle lettere d) ed e) del comma 3, il consiglio di amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito</p>

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p>	<p>A.S. 1880</p>	<p>A.S. 1841</p>	<p>A.S. 1855</p>
<p>internet della società RAI-Radiotelevisione Spa, il numero e la tipologia dei posti di funzione dirigenziale disponibili nella dotazione organica, gli obiettivi e i criteri generali di scelta. Il consiglio di amministrazione acquisisce le disponibilità degli interessati ed effettua la scelta fra soggetti in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale e di specifiche competenze attinenti all'incarico da assegnare.</p> <p>6. Gli incarichi di cui alla lettera e) del comma 3 sono conferiti a tempo determinato e in ogni caso cessano, fatta salva una durata inferiore, decorsi sessanta giorni dalla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione che li ha conferiti.]</p>			

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p>	<p>A.S. 1880</p>	<p>A.S. 1841</p>	<p>A.S. 1855</p>
<p>[articolo 49-bis, comma 9]:</p> <p>9. Il consiglio di amministrazione, entro tre mesi dal suo insediamento, approva, su proposta dell'amministratore delegato, il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale. Il Piano prevede le forme più idonee per rendere conoscibili alla generalità degli utenti, in regola con il pagamento del canone o che ne sono legalmente esenti:</p> <p>a) i singoli atti e le informazioni sull'attività complessivamente svolta dal consiglio di amministrazione, salvi casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati;</p> <p>b) i dati relativi agli investimenti totali destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di co-produzione</p>			

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p>	<p>A.S. 1880</p>	<p>A.S. 1841</p>	<p>A.S. 1855</p>
<p>internazionale;</p> <p>c) le informazioni sui curricula e i compensi lordi percepiti dai dirigenti, dai collaboratori e dai consulenti, così come definite e richieste dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della funzione pubblica;</p> <p>d) i criteri e le modalità per le assegnazioni di lavori e forniture di qualsiasi tipologia;</p> <p>e) i dati risultanti dalla verifica del gradimento della programmazione generale e specifica della società, nell'ambito di un costante dialogo e interscambio con l'utenza, in particolare ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico normativamente prescritti.]</p>			

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p>	<p>A.S. 1880</p>	<p>A.S. 1841</p>	<p>A.S. 1855</p>
	<p>11. L'amministratore delegato non è dipendente della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e rimane in carica per tre anni dall'atto di nomina, salva la facoltà di revoca delle deleghe in ogni momento da parte del consiglio di amministrazione, sentita l'assemblea.</p>		<p>[<i>articolo 49-bis, comma 2: 2.</i> L'amministratore delegato è eletto con deliberazione del consiglio di amministrazione. Nella deliberazione sono stabiliti l'estensione della delega, i criteri e le modalità del suo esercizio, nonché le modalità di revoca.]</p>
	<p>12. All'amministratore delegato è riconosciuto un compenso; in caso di revoca al medesimo amministratore spetta un'indennità pari a tre dodicesimi del compenso annuo.</p>		
	<p>12-bis. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui</p>		

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p>	<p>A.S. 1880</p>	<p>A.S. 1841</p>	<p>A.S. 1855</p>
	<p>all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni. Il consiglio di amministrazione riferisce annualmente alla medesima Commissione sulle attività della RAI-Radiotelevisione italiana Spa²⁶.</p>		
<p>13. La dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa resta disciplinata dall'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112.</p>			

²⁶ Con riferimento alle funzioni della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, il comma 3 dell'articolo 2 del presente disegno di legge reca novella all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 ("Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva"). Si riporta qui di seguito il testo del comma 3 citato: "3. All'articolo 4, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, le parole da: «; indica i criteri generali per la formazione dei piani» fino a: «esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla legge» sono soppresse".

**5. CONFRONTO SINOTTICO DELL'ARTICOLO 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 (TUSMAR) CON I
DISEGNI DI LEGGE AA.SS. NN. 1570, 1795, 1815, 1795, 1815 E 1823**

<p align="center">TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p>	<p align="center">A.S. 1570</p>	<p align="center">A.S. 1795</p>	<p align="center">A.S. 1815</p>	<p align="center">A.S. 1823</p>
<p><i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.</i></p>	<p><i>Norme per la riforma del sistema e dei criteri di nomina, trasparenza e indirizzo della RAI -- Radiotelevisione italiana SpA, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo univoco della normativa vigente in materia di RAI</i></p>	<p><i>Riforma del servizio pubblico radiotelevisivo</i></p>	<p><i>Riforma del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale</i></p>	<p><i>Riforma della governance del servizio pubblico radiotelevisivo</i></p>
<p align="center">Art. 49 <i>(Disciplina della RAI- Radiotelevisione italiana Spa)</i></p>		<p align="center">Art. 2 <i>(Società affidataria del servizio)</i></p>	<p align="center">Art. 2 <i>(Disciplina della RAI- Radiotelevisione italiana Spa)</i></p>	<p align="center">Art. 4 <i>(Organi e amministrazione della RAI Spa)</i></p>
			<p>1. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidato in concessione</p>	<p>1. Il servizio pubblico nei diversi media è realizzato da un operatore pubblico,</p>

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p>	<p>A.S. 1570</p>	<p>A.S. 1795</p>	<p>A.S. 1815</p>	<p>A.S. 1823</p>
<p>1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, fino al 6 maggio 2016, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa.</p>		<p>1. Il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con capitale pubblico interamente detenuto</p>	<p>a una società per azioni sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero dello sviluppo economico e di contratti di servizio regionali, e per le province autonome di Trento e di Bolzano provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. I suddetti contratti sono rinnovati ogni cinque anni.</p>	<p>organizzato secondo le modalità stabilite nei commi seguenti.</p>
<p>1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, fino al 6 maggio 2016, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa.</p>		<p>1. Il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con capitale pubblico interamente detenuto</p>	<p>2. La concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidata, per la durata di venti anni dalla scadenza</p>	<p>2. Il servizio pubblico è svolto da una società per azioni, denominata RAI Spa, il cui capitale è interamente posseduto dallo Stato.</p>

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p>	<p>A.S. 1570</p>	<p>A.S. 1795</p>	<p>A.S. 1815</p>	<p>A.S. 1823</p>
<p>2. Per quanto non sia diversamente previsto dal presente testo unico la RAI-Radiotelevisione italiana Spa è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione.</p>		<p>dal Ministero dell'economia e delle finanze.</p>	<p>concessione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa. <i>(segue)</i></p> <p><i>(segue comma 2)</i> Per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, la RAI-Radiotelevisione italiana è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni.</p>	<p>Le azioni della RAI Spa e delle società controllate sono attribuite allo Stato e non sono cedibili. <i>(segue)</i></p>
		<p>2. La RAI-Radiotelevisione italiana Spa svolge il servizio pubblico radiotelevisivo in piena indipendenza e autonomia editoriale, amministrativa e</p>		

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p>		<p>A.S. 1570</p>	<p>A.S. 1795</p> <p>finanziaria, nel rispetto dei principi del pluralismo, della concorrenza e della libera attività economica nel settore dei media audiovisivi, salvaguardando l'universalità di accesso alle reti.</p> <p>3. Sono organi della RAI-Radiotelevisione italiana Spa il consiglio di garanzia e il consiglio di amministrazione, con la composizione e le competenze definite, rispettivamente, agli articoli 3 e 4 della presente legge.</p>	<p>A.S. 1815</p>	<p>A.S. 1823</p>
---	--	-------------------------	---	-------------------------	-------------------------

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p>	<p>A.S. 1570</p> <p>Art. 8 (<i>Composizione e funzioni del consiglio di gestione</i>)</p>	<p>A.S. 1795</p> <p>Art. 4 (<i>Consiglio di amministrazione</i>)²⁷</p>	<p>A.S. 1815</p> <p>Art. 2 (<i>Disciplina della RAI - Radiotelevisione italiana Spa</i>)</p>	<p>A.S. 1823</p> <p>Art. 4 (<i>Organi e amministrazione della RAI Spa</i>) (segue)</p>
		<p>1. Il consiglio di amministrazione sovrintende all'amministrazione della Radiotelevisione italiana Spa ed è sottoposto alla vigilanza del consiglio di gestione, cui riferisce sul proprio operato con una relazione semestrale, pubblicata nel sito internet della medesima Società.</p> <p>2. Il consiglio di amministrazione determina gli indirizzi</p>	<p>6. Il consiglio di amministrazione della Rai-Radiotelevisione italiana Spa, formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 1 e per la predisposizione dei programmi; indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento con riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione; formula indirizzi generali</p>	

²⁷ Il Consiglio di amministrazione e la nomina dei membri, come la nomina del Presidente, sono oggetto dei commi da 1 a 8 dell'articolo 49 TUSMAR come modificato dal disegno di legge del Governo n. 1880.

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p>	<p>A.S. 1570</p>	<p>A.S. 1795</p>	<p>A.S. 1815</p>	<p>A.S. 1823</p>
		<p>generali del servizio pubblico radiotelevisivo ed opera al fine della piena realizzazione degli obblighi e degli obiettivi del servizio pubblico, di cui all'articolo 1 della presente legge.</p>	<p>relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e le responsabilità del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;</p>	
		<p>3. Ai fini di cui al comma 2, il consiglio di amministrazione esercita i poteri dell'azionista, provvede alle nomine per le cariche direttive all'esito delle relative procedure concorsuali pubbliche e stipula il contratto di servizio.</p>		<p>segue 2. (...) Il consiglio di cui all'articolo 6 (Consiglio per le garanzie del servizio pubblico) esercita i poteri dell'azionista e provvede alla nomina e alla revoca dei vertici della RAI spa secondo quanto</p>

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p>	<p>A.S. 1570</p>	<p>A.S. 1795</p>	<p>A.S. 1815</p>	<p>A.S. 1823</p>
		<p>4. Il consiglio di amministrazione assume le proprie determinazioni nel rispetto dei principi dell'efficienza e della trasparenza, a maggioranza dei suoi componenti, in ottemperanza alle disposizioni del regolamento di funzionamento predisposto dal consiglio di garanzia ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera b).</p>		<p>stabilito al comma 5 del medesimo articolo 6.</p>
<p>3. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, composto da nove membri, è</p>	<p>1. I componenti del consiglio di gestione della Fondazione RAI sono:</p>	<p>5. Il consiglio di amministrazione è composto da sette membri, che durano in carica quattro anni,</p>	<p>7. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa è composto da sette</p>	<p>3. La società RAI Spa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque</p>

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p> <p>nominato dall'assemblea. Il consiglio, oltre ad essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.</p> <p>4. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale</p>	<p>A.S. 1570</p> <p>a) un componente del ruolo dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, nominato dal consiglio di sorveglianza, all'interno di una terna sottoposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;</p> <p>b) due componenti di particolare e comprovata qualificazione professionale, selezionati mediante conferimento di mandato ad una società privata di ricerca di personale, purché soddisfino i requisiti di onorabilità e di professionalità di cui all'articolo 6, comma 3, lettera c),</p>	<p>A.S. 1795</p> <p>rinnovabili per un solo mandato, e sono designati con le seguenti modalità:</p> <p>a) tre nominati dal consiglio di garanzia;</p> <p>b) uno designato dalla Corte dei conti;</p> <p>c) uno eletto dagli utenti del servizio pubblico radiotelevisivo in regola con il pagamento del canone di abbonamento, in base ai criteri e con le modalità definiti con il regolamento di cui all'articolo 8;</p> <p>d) due eletti dai dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e delle società che concorrono all'espletamento del</p>	<p>A.S. 1815</p> <p>membri. Possono essere eletti membri del consiglio di amministrazione persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che abbiano maturato significative esperienze nel settore radiotelevisivo e delle telecomunicazioni e che non abbiano ricoperto incarichi di natura politica a qualunque titolo nei dieci anni precedenti alla nomina. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili una sola volta. Il consiglio di</p>	<p>A.S. 1823</p> <p>membri, eletti con voto limitato a tre preferenze dal Consiglio per le garanzie del servizio pubblico, secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 4. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni; il mandato dei componenti del consiglio di amministrazione non è rinnovabile.</p>
--	--	---	---	---

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p> <p>e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato.</p> <p>Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta.</p>	<p>A.S. 1570</p> <p>numeri 1) e 2).</p> <p>2. La durata del mandato dei componenti del consiglio di gestione coincide con quella del consiglio di sorveglianza che li ha espressi. Il consiglio di gestione:</p> <p>a) sottopone al consiglio di sorveglianza la proposta di bilancio e di consuntivo di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7, dopo aver trasmesso la relazione illustrativa annuale al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, alla Presidenza del</p>	<p>A.S. 1795</p> <p>servizio pubblico radiotelevisivo, in base ai criteri e con le modalità definiti con il regolamento di cui all'articolo 8.</p>	<p>A.S. 1815</p> <p>amministrazione svolge funzioni di indirizzo, controllo e garanzia circa le finalità e gli adempimenti del servizio pubblico radiotelevisivo.</p> <p>8. Un membro del consiglio di amministrazione, in rappresentanza degli enti locali, è eletto a maggioranza semplice dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; il presidente e due membri del consiglio di amministrazione sono eletti, a maggioranza assoluta, dalle Commissioni parlamentari</p>	<p>A.S. 1823</p>
---	---	---	--	-------------------------

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p>	<p>A.S. 1570</p> <p>Consiglio dei ministri ed alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;</p> <p>b) approva le deliberazioni ed i regolamenti esecutivi, sulle materie di competenza della Fondazione RAI, per tutto ciò che lo statuto non attribuisce alla competenza del consiglio di sorveglianza o dell'assemblea.</p>	<p>A.S. 1795</p>	<p>A.S. 1815</p> <p>competenti in materia di cultura e di telecomunicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in seduta congiunta; un membro del consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza relativa fra i dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa; un membro del consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza semplice in sede di Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti in rappresentanza delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute secondo i criteri</p>	<p>A.S. 1823</p>
---	---	-------------------------	--	-------------------------

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p>	<p>A.S. 1570</p>	<p>A.S. 1795</p>	<p>A.S. 1815</p>	<p>A.S. 1823</p>
<p>5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per</p>		<p>6. Il consiglio di amministrazione elegge al proprio interno il presidente e due vice presidenti, che costituiscono l'organismo cui sono conferiti i poteri di gestione della Società, denominato «Esecutivo», che decide a maggioranza ai fini dell'esercizio dei</p>	<p>stabiliti dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; un membro del consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza assoluta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.</p>	
<p>5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per</p>				<p>5. I componenti del consiglio di amministrazione eleggono al loro interno il presidente con voto qualificato. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, fissandone l'ordine del giorno.</p>

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p>	<p>A.S. 1570</p>	<p>A.S. 1795</p>	<p>A.S. 1815</p>	<p>A.S. 1823</p>
<p>l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.</p>		<p>suddetti poteri.</p>		
				<p>6. I componenti del consiglio di amministrazione e il direttore generale sono ascoltati, prima del loro insediamento, in audizione formale presso le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per l'acquisizione di un parere.</p>
		<p>7. Il consiglio di amministrazione riferisce annualmente sul proprio operato al Parlamento riunito in seduta comune dei membri delle due</p>		<p>7. Il consiglio di amministrazione è sottoposto alla sorveglianza del Consiglio per le garanzie del servizio pubblico, al quale</p>

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p>	<p>A.S. 1570</p>	<p>A.S. 1795</p>	<p>A.S. 1815</p>	<p>A.S. 1823</p>
<p>6. L'elezione degli amministratori avviene mediante voto di lista. A tale fine l'assemblea è convocata con preavviso, da pubblicare ai sensi dell'articolo 2366 del codice civile, non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379</p>		<p>Camere, con particolare riguardo all'andamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e all'adempimento degli obiettivi ad essa affidati mediante il contratto di servizio ai fini della piena realizzazione degli obblighi di servizio pubblico.</p>		<p>riferisce sul suo operato con una relazione trimestrale.</p>

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p>	<p>del codice civile, l'ordine del giorno pubblicato deve contenere tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste possono essere presentate da soci che rappresentino almeno lo 0,5 per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria e sono rese pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni prima dell'adunanza. Salvo quanto previsto dal presente articolo in relazione al numero massimo di candidati</p>	<p>A.S. 1570</p>		<p>A.S. 1795</p>		<p>A.S. 1815</p>		<p>A.S. 1823</p>	
---	--	-------------------------	--	-------------------------	--	-------------------------	--	-------------------------	--

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p>	<p>A.S. 1570</p>	<p>A.S. 1795</p>	<p>A.S. 1815</p>	<p>A.S. 1823</p>
<p>della lista presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ciascuna lista comprende un numero di candidati pari al numero di componenti del consiglio da eleggere. Ciascun socio avente diritto di voto può votare una sola lista. Nel caso in cui siano state presentate più liste, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero di candidati da eleggere; i quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e si forma un'unica graduatoria nella quale i candidati sono ordinati sulla base del quoziente ottenuto.</p>				

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p> <p>Risultano eletti coloro che ottengono i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente, risulta eletto il candidato della lista i cui presentatori detengono la partecipazione azionaria minore. Le procedure di cui al presente comma si applicano anche all'elezione del collegio sindacale.</p>		A.S. 1570	A.S. 1795	A.S. 1815	A.S. 1823
<p>7. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nell'assemblea, in sede di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e fino alla completa alienazione della partecipazione dello Stato, presenta una autonoma lista di candidati, indicando un</p>					

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p>	<p>numero massimo di candidati proporzionale al numero di azioni di cui è titolare lo Stato. Tale lista è formulata sulla base delle delibere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e delle indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze per l'immediata presentazione secondo le modalità e i criteri proporzionali di cui al comma 9.</p>	<p>A.S. 1570</p>		<p>A.S. 1795</p>		<p>A.S. 1815</p>		<p>A.S. 1823</p>	
<p>8. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle assemblee della società concessionaria convocate per l'assunzione di deliberazioni di revoca o</p>									

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p>	<p>A.S. 1570</p>	<p>A.S. 1795</p>	<p>A.S. 1815</p>	<p>A.S. 1823</p>
<p>che comportino la revoca o la promozione di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, esprime il voto in conformità alla deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi comunicata al Ministero medesimo.</p>				
<p>9. Fino a che il numero delle azioni alienato non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento</p>				

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p>	<p>del servizio pubblico generale radiotelevisivo da parte della concessionaria, ai fini della formulazione dell'unica lista di cui al comma 7, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi indica sette membri eleggendoli con il voto limitato a uno; i restanti due membri, tra cui il presidente, sono invece indicati dal socio di maggioranza. La nomina del presidente diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per</p>	<p>A.S. 1570</p>	<p>A.S. 1795</p>	<p>A.S. 1815</p>	<p>A.S. 1823</p>
---	--	------------------	------------------	------------------	------------------

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p>	<p>A.S. 1570</p>	<p>A.S. 1795</p>	<p>A.S. 1815</p>	<p>A.S. 1823</p>
<p>l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di dimissioni o impedimento permanente del presidente o di uno o più membri, i nuovi componenti sono nominati con le medesime procedure del presente comma entro i trenta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni presso la medesima Commissione.</p>				
<p>10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita, effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 3 maggio</p>				

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p>	<p>A.S. 1570</p>	<p>A.S. 1795</p>	<p>A.S. 1815</p>	<p>A.S. 1823</p>
<p>2004, n. 112. Ove, anteriormente alla predetta data, sia necessario procedere alla nomina del consiglio di amministrazione, per scadenza naturale del mandato o per altra causa, a ciò si provvede secondo le procedure di cui ai commi 7 e 9.</p>				
<p>11. Il direttore generale della Radiotelevisione italiana Spa è nominato dal consiglio di amministrazione, d'intesa con l'assemblea; il suo mandato ha la stessa durata di quello del consiglio.</p>			<p>9. L'amministratore delegato della RAI-italiana Spa è nominato dai membri del consiglio di amministrazione fra persone in possesso dei requisiti di cui al comma 7. L'amministratore delegato dura in carica cinque anni ed opera con autonomia</p>	<p><i>(articolo 8)</i> 4. I componenti del consiglio di amministrazione eleggono a maggioranza qualificata un soggetto esterno in qualità di direttore generale, sulla base della presentazione di un curriculum vitae e di un progetto editoriale.</p>

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p>	<p>A.S. 1570</p>	<p>A.S. 1795</p>	<p>A.S. 1815</p>	<p>A.S. 1823</p>
<p>12. Il direttore generale, oltre agli altri compiti allo stesso attribuiti in base allo statuto della società: a) risponde al consiglio di amministrazione della gestione aziendale per i profili di propria competenza e sovrintende alla organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro</p>			<p>gestionale e con potere di rappresentanza e poteri di spesa fino a importi massimi di dieci milioni di euro per ogni operazione, nell'ambito del predefinito bilancio di previsione.²⁸</p>	

²⁸ La figura e le competenze dell'amministratore delegato sono oggetto dei commi da 9 a 12 dell'articolo 49 TUSMAR, come modificato dall'articolo 2 del disegno di legge del Governo n. 1880.

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p>	<p>A.S. 1570</p>	<p>A.S. 1795</p>	<p>A.S. 1815</p>	<p>A.S. 1823</p>
<p>dei piani e delle direttive definiti dal consiglio;</p> <p>b) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;</p> <p>c) assicura, in collaborazione con i direttori di rete e di testata, la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate dal consiglio di amministrazione;</p> <p>d) propone al consiglio di amministrazione le nomine dei vice direttori generali e dei dirigenti di primo e di secondo livello;</p> <p>e) assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione degli altri</p>				

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p>	<p>A.S. 1570</p>	<p>A.S. 1795</p>	<p>A.S. 1815</p>	<p>A.S. 1823</p>
<p>dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti e ne informa puntualmente il consiglio di amministrazione;</p> <p>f) provvede alla gestione del personale dell'azienda;</p> <p>g) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le eventuali variazioni degli stessi, nonché quelli che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a</p>				

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p>	<p>A.S. 1570</p>	<p>A.S. 1795</p>	<p>A.S. 1815</p>	<p>A.S. 1823</p>
<p>2.582.284,50 euro; firma gli altri atti e contratti aziendali attinenti alla gestione della società;</p> <p>h) provvede all'attuazione del piano di investimenti, del piano finanziario, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale;</p> <p>i) trasmette al consiglio di amministrazione le informazioni utili per verificare il conseguimento degli obiettivi aziendali e l'attuazione degli indirizzi</p>				

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p> <p>definiti dagli organi competenti ai sensi del presente testo unico.</p>	<p>A.S. 1570</p>	<p>A.S. 1795</p>	<p>A.S. 1815</p>	<p>A.S. 1823</p>
<p>13. La dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa resta disciplinata dall'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112.</p>			<p>Art. 2 3. Entro il 30 luglio 2015, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per la cessione di una quota pari al 49 per cento delle azioni dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni.</p> <p>4. Entro il 30 dicembre</p>	

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p>	<p>A.S. 1570</p>	<p>A.S. 1795</p>	<p>A.S. 1815</p>	<p>A.S. 1823</p>
<p>2015, con uno o più decreti dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze si provvede a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda. La vendita della quota di partecipazione di cui al comma 3 deve concludersi entro e non oltre il 6 maggio 2016.</p> <p>5. I proventi derivanti dal procedimento di cessione della partecipazione azionaria, di cui ai commi 3 e 4, sono destinati al Fondo per</p>				

<p>TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)</p>		<p>A.S. 1570</p>		<p>A.S. 1795</p>		<p>A.S. 1815</p>	<p>l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni.</p>	<p>A.S. 1823</p>	
---	--	-------------------------	--	-------------------------	--	-------------------------	---	-------------------------	--

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>203</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1577-A "Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"
<u>204</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1854 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione" <i>Edizione provvisoria</i>
<u>205</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sullo schema di decreto legislativo "Misure di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"
<u>206</u>	Dossier	Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (A.G. 154) Edizione provvisoria
<u>207</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.G. n. 158 Schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni
<u>208</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1678 "Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE" Nuovo testo adottato dalla Commissione l'8 aprile 2015
<u>209</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1328-A "Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)"
<u>210</u>	Dossier	Immigrazione: cenni introduttivi
<u>211</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1758-A "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014" Il testo proposto dalla 14ª Commissione
<u>212</u>	Dossier	Riforma del Terzo settore - Note sul disegno di legge A.S. n. 1870 "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Senato della Repubblica
www.senato.it